REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° supplemento ordinario n. 12
del 30 marzo 2015
al Bollettino Ufficiale n. 12
del 25 marzo 2015

SO 12

Anno LII S.O. n. 12

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO12_1_LRE_6

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 6
Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl" - Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl".

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl"

1. Al fine di ricordare e valorizzare le origini, la cultura e la storia di autonomia del popolo friulano, con la presente legge è istituita la "Fieste de Patrie dal Friûl" nella giornata del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del patriarcato di Aquileia.

Art. 2 bandiera del Friuli

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27 (Adozione della bandiera della Regione Friuli-Venezia Giulia, disposizioni per il suo uso ed esposizione, nonché per quelle della Repubblica italiana e dell'Unione europea), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.>>.

Art. 3 esposizione della bandiera

1. In applicazione dell'articolo 6 della legge regionale 27/2001, gli enti locali e gli uffici della Regione possono esporre all'esterno delle proprie sedi, in occasione della "Fieste de Patrie dal Friûl", la bandiera del Friuli.
2. In sede di prima applicazione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a fornire gratuitamente agli enti locali che ne facciano richiesta una bandiera del Friuli per esposizione esterna.

Art. 4 celebrazioni istituzionali

1. Il Consiglio regionale organizza annualmente la "Fieste de Patrie dal Friûl" attraverso una cerimonia pubblica di riconoscimento di persone, enti o organismi che si contraddistinguono per la continuità con i valori civili e culturali che hanno caratterizzato l'identità friulana.
2. I Comuni possono adeguare gli statuti comunali alle finalità della presente legge prevedendo le modalità con cui celebrare la ricorrenza, con particolare riguardo ad attività, organizzate con le scuole, di coinvolgimento e sensibilizzazione dei giovani verso le tematiche dell'autonomia e delle identità.
3. Al fine di concretizzare le attività scolastiche di cui al comma 2, le scuole di ogni ordine e grado possono individuare specifici percorsi didattici che sperimentino nuove formule di progettazione, organizzazione e distribuzione dei risultati anche attraverso collaborazioni diffuse, attivando network territoriali e con l'uso delle nuove tecnologie mediatiche.

Art. 5 borse di studio

1. Nell'ambito della celebrazione di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può procedere, altresì, all'istituzione di una o più borse di studio a favore di studenti del Friuli Venezia Giulia, che si sono distinti per merito scolastico e per l'elaborazione di uno studio su tematiche connesse all'autonomia, alla lingua, alla storia e alle prospettive di sviluppo delle comunità friulane.

2. Le Amministrazioni comunali possono procedere a iniziative analoghe, con fondi propri, nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 2.
3. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono estese anche ai figli dei corregionali all'estero al fine di consentire il mantenimento e il rafforzamento del legame con il territorio d'origine, anche in collaborazione con gli enti, le associazioni e le istituzioni riconosciuti ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati).
4. Al fine di promuovere la coscienza di appartenenza alle istituzioni e alla vita amministrativa della Regione, al conferimento delle borse di studio di cui ai commi 1 e 2 seguono iniziative di coinvolgimento degli studenti che hanno partecipato alla selezione, alla vita istituzionale dell'Amministrazione regionale e degli enti locali, nonché attività di informazione e contatto con gli strumenti culturali ed economici che promuovono lo sviluppo e i processi di integrazione europea della Regione.

Art. 6 manifestazioni culturali

1. Nell'ambito di uno specifico programma annuale, l'ARLeF sostiene la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività di cui all'articolo 1, da parte di enti locali in collaborazione con le Pro loco e altri soggetti pubblici e privati senza fini di lucro o a finalità mutualistiche.
2. Il programma di cui al comma 1 è approvato ogni anno dalla Giunta regionale, su proposta dell'ARLeF, predisposta entro il 31 gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea di comunità linguistica di cui all'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), e in collaborazione, fino al loro superamento, con le Province di insediamento del gruppo linguistico friulano.

Art. 7 provvedimenti di attuazione

1. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono stabiliti:
a) le modalità di individuazione dei destinatari del riconoscimento istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 1;
b) i requisiti, le modalità di richiesta, istruttoria e assegnazione delle borse di studio di cui all'articolo 5;
c) le tematiche degli studi oggetto dell'istruttoria per l'accesso alle borse di studio di cui all'articolo 5.

Art. 8 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 300 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione <<Spese per l'acquisto di bandiere del Friuli da fornire gratuitamente agli enti locali in sede di prima applicazione dell'istituzione della "Fieste de Patrie dal Friûl">>.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si fa fronte mediante storno di pari importo per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
3. Gli oneri derivanti dalle finalità previste dagli articoli 4 e 5 fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.
4. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2016 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 302 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione <<Trasferimento all'ARLeF a sostegno del programma annuale per la realizzazione di manifestazioni culturali per la celebrazione della festività della "Fieste de Patrie dal Friûl">>.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo complessivo per l'anno 2016 dalle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a) unità di bilancio 5.4.1.5043 - capitolo 5543 - 50.000 euro;
b) unità di bilancio 1.3.1.5037 - capitolo 9336 - 20.000 euro.

Art. 9 pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il testo della presente legge è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione in lingua italiana e friulana.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e l'articolo 6 ha effetto dall'1 gennaio 2016.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 27 marzo 2015

SERRACCHIANI

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27 novembre 2001, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 bandiere delle comunità di riferimento dei gruppi linguistici della Regione

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sugli edifici pubblici dei Comuni in cui sono insediate popolazioni appartenenti ai diversi gruppi linguistici della Regione, così come individuati dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38, viene esposta, accanto alle bandiere italiana, europea e regionale, anche quella della comunità di riferimento.

1 bis. La bandiera della comunità friulana è formata da un drappo di forma rettangolare con al centro un'aquila araldica d'oro con ali spiegate, testa a sinistra, rostro aperto e artigli rossi, posto in campo azzurro. Lo stemma ha dimensioni pari a tre quinti dell'altezza della bandiera che a sua volta deve essere alta due terzi della sua lunghezza.

Nota all'articolo 3

- Per il testo dell'articolo 6 della legge regionale 27/2001 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 è il seguente:

Art. 21 Assemblee di comunità linguistica

1. Sono istituite le Assemblee di comunità linguistica quali organismi deputati alla valorizzazione e alla salvaguardia della coesione territoriale, sociale ed economica delle comunità linguistiche friulana, slovena e tedesca presenti sul territorio regionale.
2. Le Assemblee di comunità linguistica sono costituite mediante la stipulazione di convenzioni dai Sindaci dei Comuni con presenza di minoranze linguistiche ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), o loro delegati.
3. Le Assemblee di comunità linguistica svolgono compiti di promozione, indirizzo, progettazione, coordinamento e consultazione ai fini della tutela e della valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità regionali.
4. Al fine di conservare e valorizzare gli aspetti caratterizzanti le comunità linguistiche di cui al comma 1, i progetti di legge regionali e gli schemi di atti generali o di indirizzo attinenti alla salvaguardia dei diritti delle minoranze così come previsti dalle fonti normative europee, dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia e dalle leggi, sono approvati previa consultazione delle Assemblee di comunità linguistica di cui al presente articolo.

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 43

- di iniziativa dei consiglieri Zilli, Piccin e Violino; presentato al Consiglio regionale in data 27 marzo 2014;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 3 aprile 2014, con parere del Consiglio delle autonomie locali;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 25 febbraio 2015 e, nella stessa seduta, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, dei consiglieri Martines, Violino e Ziberna e, di minoranza, del consigliere Lauri;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana del 4 marzo 2015 e pomeridiana del 17 marzo 2015 e, in quest'ultima seduta, approvato a maggioranza, con modifiche;
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3788/P dd. 25 marzo 2015.

Pubblicazione in lingua friulana della legge regionale 27 marzo 2015, n. 6, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della stessa legge

Leç regjonâl 27 di març dal 2015, n. 6

Istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl".

Art. 1 istituzion de "Fieste de Patrie dal Friûl"

1. Cul fin di ricuardâ e valorizâ lis origjins, la culture e la storie di autonomie dal popul furlan, cun cheste leç e je istituide la "Fieste de Patrie dal Friûl" te zornade dai 3 di Avrîl, inovâl de istituzion dal Stât dal patriarcjât di Aquilee.

Art. 2 bandiere dal Friûl

1. Daspò dal come 1 dal articul 6 de leç regjonâl dai 27 di Novembar dal 2001, n. 27 (Adozion de bandiere de Regjon Friûl-Vignesie Julie, disposizions pal so ûs e esposizion, e ancje par chês de Republiche taliane e de Union europeane), al è zontât:
<<1 bis. La bandiere de comunitât furlane e je formade di un drap di forme retangolâr cun tal mieç une acuile eraldiche di aur cu lis alis viertis, cjâf a çampe, bec viert e sgrifis rossis, su sfont celest. Il steme al à dimensions compagnis a trê cuints de altece de bandiere che e à di jessi alte doi tierçs de sô lungjece.>>.

Art. 3 esposizion de bandiere

1. Daûr dal articul 6 de leç regjonâl 27/2001, i ents locâi e i uficis de Regjon a puedin esponi fûr des lôr sedis, in ocasion de "Fieste de Patrie dal Friûl", la bandiere dal Friûl.
2. In ocasion de prime metude in vore, la Aministrazion regjonâl e je autorizade a dâ fûr in maniere gratuite ai ents locâi che le domandin une bandiere dal Friûl pe esposizion esterne.

Art. 4 celebrazions istituzionâls

1. Il Consei regjonâl al organize ogni an la "Fieste de Patrie dal Friûl" cuntune cerimonie publiche di ricognossiment di personis, ents o organisims che si distinguin pe continuitât cui valôrs civîi e culturâi che a àn caraterizât la identitât furlane.
2. I Comuns a puedin adatâ i statûts comunâi cu lis finalitâts di cheste leç previodint cemût celebrâ la ricorence, cun atenzion particolâr aes ativitâts, organizadis cu lis scuelis, par cjapâ dentri e sensibilizâ i zovins aes tematichis de autonomie e des identitâts.
3. Cul fin di concretizâ lis ativitâts scolastichis dal come 2, lis scuelis di ogni ordin e grât a puedin individuâ percors didatics di pueste che a sperimentin gnovis formulis di progjetazion, organizazion e distribuzion dai risultâts ancje par mieç di colaborazions slargjadis, ativant rêts teritoriâls e par mieç des gnovis tecnologjiis mediatichis.

Art. 5 borsis di studi

1. Te suaze de celebrazion nomenade tal articul 4, come 1, l'Ufici di Presidence dal Consei regjonâl al pues, cun di plui, istituî une o plui borsis di studi a pro dai students dal Friûl Vignesie Julie, che si son distints par merit scolastic e pe elaborazion di un studi su tematichis leadis ae autonomie, ae lenghe, ae storie e aes prospetivis di disvilup des comunitâts furlanis.
2. Lis Aministrazions comunâls a puedin organizâ iniziativis compagnis, cun fonts propris, te suaze des iniziativis nomenadis tal articul 4, come 2.
3. Lis iniziativis dai comis 1 e 2 a son slargjadis ancje ai fîs dai coregjonâi tal forest cul fin di permetiur di mantignî e rinfuarcî il leam cul teritori di origjin, ancje in colaborazion cui ents, lis associazions e lis istituzions ricognossudis daûr de leç regjonâl dai 26 di Fevrâr dal 2002, n. 7 (Gnove dissipline dai intervents regjonâi in materie di coregjonâi tal forest e rimpatriâts).
4. Cul fin di promovi la cussience di apartignî aes istituzions e ae vite aministrative de Regjon, al conferiment des borsis di studi dai comis 1 e 2 si zontin iniziativis par cjapâ dentri i students che a àn partecipât ae selezion, ae vite istituzionâl de Aministrazion regjonâl e dai ents locâi, e ancje ativitâts di informazion e di contat cui struments culturâi e economics che a promovin il disvilup e i procès di integrazion europeane de Regjon.

Art. 6 manifestazions culturâls

1. Te suaze di un program anuâl di pueste, la ARLeF e sosten la realizazion di manifestazions culturâls pe celebrazion de fieste nomenade tal articul 1, di bande di ents locâi in colaborazion cu lis Pro loco e altris sogjet publics e privâts cence fins di vuadagn o cun finalitâts mutualistichis.
2. Il program previodût dal come 1 al è fat bon ogni an da Zonte regjonâl, su propueste de ARLeF, predisponude dentri dai 31 di Zenâr di ogni an, sintude la Assemblee di comunitât linguistiche nomenade tal articul 21 de leç regjonâl dai 12 di Dicembar dal 2014, n. 26 (Riordin dal sisteme Regjon-Autonomiis locâls tal Friûl Vignesie Julie. Ordenament des Unions teritoriâls intercomunâls e rialocazion di funzions aministrativis), e in colaborazion, fin cuant che a saran in vore, cu lis Provinciis di insediament dal grup linguistic furlan.

Art. 7 provodiments di atuazion

1. Cun delibare dal Ufici di Presidence dal Consei regjonâl si stabilissin:
a) lis modalitâts par individuâ i destinataris dal ricognossiment istituît daûr dal articul 4, come 1;
b) i recuisîts, lis modalitâts par fâ domande, la istrutorie e la assegnazion des borsis di studi nomenadis

tal articul 5;
c) lis tematichis dai studis argoment de istrutorie par acedi aes borsis di studi nomenadis tal articul 5.

Art. 8 disposizions finanziariis

1. Pes finalitâts previodudis dal articul 3, come 2, e je autorizade la spese di 10.000 euros pal an 2015 a valê su la unitât di belanç 5.4.1.5043 e dal cjapitul 300 di gnove istituzion tal stât di prevision de spese dal belanç plurienâl pai agns 2015-2017 e dal belanç pal an 2015, cu la denominazion <<Spesis par comprâ lis bandieris dal Friûl di dâ a gratis ai ents locâi in ocasion de prime metude in vore de istituzion de “Fieste de Patrie dal Friûl”>>.
2. I coscj che a derivin di chel che al è disponût tal come 1 a vegnin cuvierts par mieç di un distradament dal stes impuart pal an 2015 de unitât di belanç 10.1.1.1161 e dal cjapitul 404 dal stât di prevision de spese dal belanç plurienâl pai agns 2015-2017 e dal belanç pal an 2015.
3. I coscj che a derivin des finalitâts previodudis dai articui 4 e 5 a son a caric dal belanç dal Consei regjonâl.
4. Pes finalitâts previodudis dal articul 6, come 1, e je autorizade la spese di 70.000 euros pal an 2016 a caric de unitât di belanç 5.4.1.5043 e dal cjapitul 302 di gnove istituzion tal stât di prevision de spese dal belanç plurienâl pai agns 2015-2017, cu la denominazion <<Trasferiment ae ARLeF a supuart dal program anuâl pe realizazion di manifestazions culturâls pe celebrazion de “Fieste de Patrie dal Friûl”>>.
5. I coscj che a derivin di ce che al è disponût tal come 4 a vegnin cuvierts par mieç di un distradament dal stes impuart complessîf pal an 2016 di chestis unitâts di belanç e cjapitui dal stât di prevision de spese dal belanç plurienâl pai agns 2015-2017 pai impuarts scrits dongje di ognidun di lôr:
a) unitât di belanç 5.4.1.5043 - cjapitul 5543 - 50.000 euros;
b) unitât di belanç 1.3.1.5037 - cjapitul 9336 - 20.000 euros.

Art. 9 publicazion e jentrade in vore

1. Il test di cheste leç al è publicât tal Boletin uficiâl de Regjon in lenghe taliane e furlane.
2. Cheste leç e jentre in vore la dì dopo de sô publicazion e l’articul 6 al à efiet dal 1n di Zenâr dal 2016.

15_SO12_1_LRE_7

Legge regionale 27 marzo 2015, n. 7
Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 norme urgenti in materia di cultura, volontariato e sport

1. All’articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 le parole <<e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche fuori regione>> sono soppresse;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l’esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.>>;
c) al comma 4 dopo le parole <<la corresponsione di un acconto,>> sono inserite le seguenti: <<le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi>>.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lettera a), nell’unità di bilancio 5.2.1.5050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l’anno 2015, nella denominazione dei capitoli 6580, 6581, 6582, 6583, 6584 e 6585 le parole <<, svolte anche fuori regione,>> sono soppresse.
3. Al comma 137 dell’articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), le parole <<il relativo soggetto gestore>> sono sostituite dalle seguenti: <<l’Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano>>.

4. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<I finanziamenti, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.>>.
5. All'articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 30 le parole <<30 giugno>> sono sostituite dalle seguenti: <<31 dicembre>>;
b) al comma 52, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
<<a bis) la lettera l) del comma 35 è abrogata;>>;
c) al comma 57 le parole <<la Cooperativa Damatrà>> sono sostituite dalle seguenti: <<Damatrà ONLUS>>;
d) il comma 60 è sostituito dal seguente:
<<60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.>>.
6. Al comma 38 ter dell'articolo 4 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti) della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, come introdotto dall'articolo 4, comma 98, della legge regionale 27/2014, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008>>.
7. Il comma 103 dell'articolo 4 della legge regionale 27/2014 è abrogato.
8. Dopo l'articolo 27 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 27 bis attività dell'Università popolare di Trieste
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. La Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.>>.
9. L'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, ha effetto dall'1 gennaio 2016.
10. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati:
a) la legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste);
b) l'articolo 179 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994).
11. Per le finalità previste dall'articolo 27 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 8, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 5208 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Finanziamento all'Università popolare di Trieste per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia".
12. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 11 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
13. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:
<<Art. 12 bis Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia
1. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conserva-

tori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano, l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1 e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.>>.
14. L'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, ha effetto dall'1 gennaio 2016.
15. Con effetto dall'1 gennaio 2016 sono abrogati i commi da 137 a 140 dell'articolo 6 della legge regionale 23/2013.
16. Per le finalità previste dall'articolo 12 bis della legge regionale 16/2014, come inserito dal comma 13, è autorizzata la spesa complessiva di 1.400.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5209 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, con la denominazione "Finanziamento all'Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano per l'attività dell'Orchestra Mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia".
17. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 si provvede mediante storno di pari importo complessivo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
18. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), la parola <<beni>> è sostituita dalla seguente: <<attività>>.
19. Per l'esercizio 2015, al fine di consentire la revisione dei criteri per la concessione dei finanziamenti relativi all'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), il termine per la presentazione delle domande riguardante i contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, previsti dall'articolo 8, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), è fissato a trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di modifica del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 giugno 2009, n. 0160 /Pres.
20. Al comma 88 dell'articolo 6 della legge regionale 27/2014 il periodo <<Le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese sono stabilite con il decreto di concessione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.>> è sostituito dal seguente: <<Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.>>.
21. Alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;
b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;
c) al comma 3 bis dell'articolo 9 le parole <<Fino all'adozione del regolamento interno dell'Istituto, con il quale lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con decreto del Presidente della Regione 29 luglio 2010, n. 181/Pres., dispone siano>> sono sostituite dalle seguenti: <<Fino all'adozione del nuovo regolamento da parte del Direttore dell'Istituto, con il quale saranno>>.
22. L'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste è autorizzato a utilizzare il contributo concessogli, ai sensi dell'articolo 7, comma 19, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), con decreto 953/Cult del 29 aprile 2008, per l'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento delle spese, già sostenute, relative ai lavori di allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, ancorché detti lavori siano diversi rispetto a quelli previsti nel progetto allegato al decreto di concessione.
23. Per le finalità di cui al comma 22, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata di Trieste presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali la documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori relativi all'allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, con le modalità previste dall'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e copia del contratto di mutuo stipulato per il finanziamento delle

spese relative ai lavori medesimi.
24. La struttura regionale competente in materia di beni culturali, con decreto da adottare entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 23, provvede all'erogazione delle restanti annualità del contributo concesso con il richiamato decreto 953/2008.
25. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono sostituiti dai seguenti:
<<3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla legge finanziaria regionale.
4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.>>.
26. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2002 è sostituito dal seguente:
<<2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:
a) la quota destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;
c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;
d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.>>.
27. All'articolo 6 della legge regionale 7/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale approva annualmente il riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).>>;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, dopo le parole <<di organizzazione>>, sono inserite le seguenti: <<, anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10,>>.
28. Per l'anno 2015 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002, i seguenti finanziamenti:
a) al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origini 2015: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero: 70.000 euro;
b) all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi Umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2007 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati italiani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate": 15.000 euro.
29. Per le finalità previste dal comma 28, lettera a), è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5210 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per la XV edizione del Corso Origine 2015".
30. Per le finalità previste dal comma 28, lettera b), è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5211 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di studi umanistici per la VI edizione del Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità"".
31. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 29 e 30 si provvede mediante storno di 85.000 euro per l'anno 2015 dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
32. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, numero 3), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 (Sovvenzioni, contributi, sussidi e spese dirette, per finalità istituzionali), è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.

33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.4.1.5046 e dal capitolo 5573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015.
34. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2008 è autorizzata la spesa di 181.861,32 euro per l'anno 2016, a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5055 e del capitolo 5443 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
35. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 34 si fa fronte mediante storno di pari importo, per l'anno 2016, dall'unità di bilancio 5.3.1.5055 e dal capitolo 9749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda speciale Villa Manin, di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 32 (Istituzione dell'Azienda speciale Villa Manin), un contributo straordinario per l'esecuzione dei lavori indifferibili e urgenti di adeguamento ai fini della sicurezza antincendi del corpo centrale gentilizio e della Barchessa di Ponente facenti parte del compendio immobiliare di Villa Manin di Passariano.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore a 410.000 euro. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6411 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, con la denominazione "Finanziamento straordinario all'Azienda speciale Villa Manin per adempimenti indifferibili e urgenti in materia di sicurezza antincendio delle pertinenze del compendio assegnato".
39. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 38 si provvede mediante storno a carico delle seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 di seguito elencati per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

- unità di bilancio 9.1.1.1153 e capitolo 1600 320.000 euro;

- unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 490 50.000 euro;

- unità di bilancio 11.3.1.1180 e capitolo 1327 40.000 euro.

40. I commi 5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), sono sostituiti dai seguenti:
<<5. La domanda per l'iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge da parte dei soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002 va presentata entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 18, comma 1, lettera a), e 26, comma 1, lettera a). All'atto dell'iscrizione nei nuovi registri è disposta la cancellazione dai registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002.
6. I soggetti iscritti nei registri istituiti dall'articolo 6 della legge regionale 12/1995 e dall'articolo 13, comma 18, della legge regionale 13/2002, che non hanno presentato domanda di iscrizione nei termini di cui al comma 5, decadono automaticamente dall'iscrizione in tali registri e possono comunque presentare domanda di iscrizione nei nuovi registri di cui agli articoli 5 e 20 della presente legge, con conclusione del relativo procedimento nel termine di centoventi giorni.>>.
41. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), dopo le parole <<alle associazioni>> è inserita la seguente: <<giovanili>>.
42. All'articolo 6 della legge regionale 27/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 126 le parole <<al Comitato regionale Friuli Venezia Giulia della Federazione italiana del tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia">>;
b) al comma 127 le parole <<sessanta giorni>> sono sostituite dalle seguenti: <<centocinquanta giorni>>.
43. In relazione al disposto di cui al comma 42, lettera a), nell'ambito dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015, nella denominazione del capitolo 5788 le parole <<al Comitato regionale FVG della Federazione italiana tennis>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia">>.

44. L'Amministrazione regionale, in considerazione della necessità di conciliare le priorità di intervento sul territorio con le limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, è autorizzata a confermare il contributo a favore del Comune di Sutrio per la realizzazione dei lavori sinteticamente denominati "Primo stralcio funzionale - Sci nordico Carnia - Stadio del Fondo" e a fissare i nuovi termini perentori di inizio e ultimazione dei lavori e di rendicontazione, del contributo annuo costante di 23.170 euro per venti anni, già concesso con decreto 3315/CULT. 5SP di data 21 novembre 2011, ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010).
45. Per le finalità previste dal comma 44 il Comune di Sutrio presenta, entro il 30 giugno 2015, domanda di conferma del contributo alla struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva, corredata del cronoprogramma degli interventi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
46. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di impiantistica sportiva conferma il contributo e fissa i nuovi termini perentori di inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.

Art. 2 norme urgenti in materia di istruzione

1. Al comma 25 dell'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), l'ultimo periodo è soppresso.
2. Dopo il comma 25 dell'articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono inseriti i seguenti:
<<25 bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.
25 ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 25 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.>>.
3. Al comma 45 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 la parola <<Perco>> è sostituita dalla seguente: <<Pascoli>>.
4. Alla lettera a) del comma 48 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 la parola <<Perco>> è sostituita dalla seguente: <<Pascoli>>.
5. Al comma 3 ter dell'articolo 3 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 (Norme integrative in materia di diritto allo studio), le parole <<l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità>>.
6. Al comma 3 quater dell'articolo 3 della legge regionale 14/1991 le parole <<31 marzo 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile 2015>>.
7. Al comma 48 quater dell'articolo 16 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), le parole <<l'attestazione ISEE del nucleo familiare deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda di assegno>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità>>.
8. Al comma 48 quinquies dell'articolo 16 della legge regionale 3/1998 le parole <<31 marzo 2015>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 aprile 2015>>.

Art. 3 norme urgenti in materia di protezione sociale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzare a concedere ed erogare il sostegno di cui all'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con riferimento alle domande presentate nei mesi di gennaio e febbraio 2015 a prescindere dall'indicatore di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per l'anno 2015 il termine per la presentazione da parte dei Comuni alla Regione delle domanda di contributo, di cui all'articolo 6 della legge regionale 6/2003, è fissato al 13 luglio 2015.
3. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, dopo le parole <<meno abbienti>>, sono aggiunte, in fine, le seguenti: <<, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge

31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)>>.

Art. 4 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 9, 10, 14 e 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 27 marzo 2015

SERRACCHIANI

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Il testo dell'articolo 28 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 28 teatro amatoriale, folclore, cori e bande
1. La Regione sostiene:
a) il teatro amatoriale regionale;
b) il settore del folclore regionale;
c) la collaborazione fra i diversi gruppi corali regionali;
d) la collaborazione fra i diversi gruppi bandistici regionali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo la Regione riconosce la rilevanza regionale dei seguenti soggetti:
a) l'Associazione Regionale FITA-UILT Friuli Venezia Giulia;
b) l'Unione dei Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) l'Unione Società Corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
d) l'Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
3. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi [e dei soggetti ai medesimi affiliati, svolte anche fuori regione].
3 bis. Il finanziamento annuale di cui al comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento e allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi destinati a tali soggetti affiliati.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la corresponsione di un acconto, **le modalità per la determinazione delle quote del finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi e ai soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti rappresentativi** e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3.

- Il testo dell'articolo 6, comma 137, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

137. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso l'**Associazione Orchestra Regionale del Friuli Venezia Giulia di Staranzano**, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. A tal fine, nelle more della piena attuazione del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, è assegnato l'importo

stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 140.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 25 attività del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia

1. La Regione promuove la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico di interesse regionale e lo sviluppo dell'attività fotografica e a tal fine riconosce al Centro di ricerca e archiviazione della fotografia (CRAF) la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, studio, raccolta, censimento, archiviazione, conservazione, digitalizzazione e valorizzazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione sostiene l'attività istituzionale e di interesse pubblico del CRAF mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale. **I finanziamenti, su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.**

- Il testo dell'articolo 6, commi 30, 52, lettere da a) a b), da 57 a 60, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive

- omissis -

30. Per le finalità di cui al comma 29 i beneficiari presentano alla struttura regionale cha ha concesso il contributo, entro il termine del **31 dicembre** 2015, la domanda di conferma del contributo e di erogazione dell'eventuale saldo, corredata di una relazione illustrativa dell'attività svolta e della rendicontazione delle spese sostenute.

- omissis -

52. All'articolo 6 della legge regionale 23/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera b) del comma 17 è abrogata;
a bis) la lettera l) del comma 35 è abrogata;
b) al comma 41 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia";>>;
2) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
<<f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale;>>;
3) la lettera h) è abrogata;

- omissis -

57. Per le finalità di cui al comma 56 l'Amministrazione regionale è autorizzata alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con il Centro per la Salute del bambino ONLUS di Trieste, **Damatrà ONLUS**, l'Associazione Italiana Biblioteche, l'Associazione culturale pediatri e l'Ufficio scolastico regionale e a concedere al Centro per la salute del Bambino ONLUS, quale soggetto coordinatore delle attività, un contributo annuo nella misura di cui al comma 61 per la realizzazione delle iniziative previste dal protocollo medesimo.
58. La domanda del contributo di cui al comma 57 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio di ogni anno, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa.
59. Per l'anno 2015 la domanda di cui al comma 58 è presentata entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui al comma 57.
60. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la Direzione di cui al comma 58 concede il contributo. Con il decreto di concessione è erogato un acconto nella misura del 70 per cento del contributo concesso e sono fissate le modalità e i termini di rendicontazione. Le tipologie di spese ammissibili sono previste nel protocollo di cui al comma 57. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 4, commi 38, 38 bis e 38 ter, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti

38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall' articolo 14 della legge regionale 27/2012 , in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.

38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.
38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti, **a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008**.

- Il testo dell'articolo 4, comma 103, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 finalità 3 - gestione del territorio
- omissis -
[103. Per i contributi pluriennali erogati ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20 della legge regionale 17/2008, è concessa in via straordinaria la proroga fino al 31 dicembre 2015 per l'ultimazione dei lavori e fino al 31 marzo 2016 per la rendicontazione delle spese sostenute.]
- omissis -

- Il testo dell'articolo 179 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, abrogato dal presente articolo, è il seguente:
[**Art. 179** sostegno all'Università Popolare di Trieste (Programma 2.4.3.)
1. L'Università Popolare di Trieste è autorizzata ad utilizzare la quota annua di lire 300 milioni dello stanziamento di cui alla legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 a sostegno di particolari e qualificati progetti nel settore dello spettacolo, da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con il gruppo etnico italiano di Slovenia e Croazia, in collaborazione con gli organismi teatrali e musicali primari ed assimilati di cui alla legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.]

- Il testo dei commi da 137 a 140 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive
- omissis -
[137. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura musicale e la crescita professionale e artistica dei musicisti del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, di valorizzare il talento dei musicisti formati nei Conservatori regionali, la Regione sostiene, attraverso il relativo soggetto gestore, l'attività dell'Orchestra mitteleuropea del Friuli Venezia Giulia. A tal fine, nelle more della piena attuazione del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, è assegnato l'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 140.
138. L'incentivo di cui al comma 137 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 139.
139. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
140. Per le finalità previste dal comma 137 è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 9764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.]
- omissis -

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 3 Comitato consultivo
1. Per le finalità di cui al titolo I della presente legge è istituito il Comitato consultivo per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale.
1 bis. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; il Comitato, che resta in carica tre anni e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato, è convocato dall'Assessore regionale competente in materia di cultura almeno una volta all'anno.
2. Il Comitato è composto:
a) dall'Assessore regionale alla cultura o un suo delegato, che lo presiede;
b) dall'Assessore regionale al turismo o un suo delegato;
c) dall'Assessore regionale all'istruzione o un suo delegato;
d) dal Direttore regionale degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;
f) dal rappresentante del Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in Guerra - Onorcaduti, previo accordo

con il medesimo, o da un suo delegato;
g) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Trieste, e da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Università degli studi di Udine;
h) da due rappresentanti espressi dal Consiglio delle autonomie locali;
i) dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, previo accordo con il medesimo, o da un suo delegato;
j) da due rappresentanti, uno titolare e uno supplente, designati dall'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia).
3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della struttura regionale competente in materia di **attività** culturali.
4. Ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), nella misura prevista per i dipendenti regionali.

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 è il seguente:
Art. 19 contributi annui statali per l'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione
1. Ai fini dell'assegnazione alla Regione dei contributi annui statali di cui all'articolo 8 della legge 38/2001, la Giunta regionale, sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 8, approva entro il 15 settembre di ogni anno l'elenco dei progetti relativi all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, predisposto secondo i criteri di ripartizione stabiliti dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all'articolo 3 della legge 38/2001, e comunica l'entità complessiva delle risorse necessarie ai competenti organi dello Stato.
2. Con regolamento regionale, da emanare previo parere della Commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, sono definite, in armonia con le disposizioni procedurali recate dai provvedimenti statali attuativi dell'articolo 8 della legge 38/2001, le modalità per la presentazione e la valutazione dei progetti di cui al comma 1 e per la concessione dei relativi finanziamenti.
2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.

- Il testo dell'articolo 8, comma 8, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 è il seguente:
Art. 8 uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione
- omissis -
8. Per il progressivo conseguimento delle finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi da 87 a 89, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive
- omissis -
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un contributo decennale costante di 300.000 euro annui, a copertura degli oneri in linea capitale e interessi derivanti dal mutuo che la Fondazione medesima stipulerà per interventi finalizzati al restauro e alla conservazione di Villa Louise.
88. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 87 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. **Con regolamento regionale, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione delle spese, nonché le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, e sono inoltre fissati i termini del procedimento.**
89. Per le finalità di cui al comma 87 è autorizzato a decorrere dall'anno 2015 un limite d'impegno decennale di 300.000 euro annui, con l'onere complessivo di 900.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 6419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 2018 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
- omissis -

- Il testo dei commi 6 e 7 dell'articolo 4 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, abrogati dal presente articolo, è il seguente:
Art. 4 ordinamento
- omissis -
[6. L'Istituto opera sulla base di un proprio statuto nel quale sono disciplinate le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi di direzione, consulenza scientifica e di controllo gestionale, le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale nonché l'articolazione interna delle strutture e la loro organizzazione in coerenza con le aree di attività di cui all'articolo 2.

7. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.]

- omissis -

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6 risorse umane

1. L'Istituto si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di personale appartenente al ruolo unico regionale e di esperti con competenze professionali specialistiche per l'attuazione di specifici progetti di ricerca scientifica e formazione previsti dai programmi di cui all'articolo 3.

[2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione della dotazione organica dell'Istituto, suddivisa per categorie e profili professionali in corrispondenza dei compiti e dell'articolazione interna delle strutture definita dallo statuto ai sensi dell'articolo 4, comma 5.]

3. Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Istituto può avvalersi altresì di collaborazioni esterne, di consulenze professionali e di forme di lavoro flessibile.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono affidati mediante contratti stipulati dal Direttore dell'Istituto.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 9 norme transitorie

1. L'Istituto subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti svolti dall'Amministrazione regionale per mezzo del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali, nonché nella titolarità dei relativi rapporti giuridici.

2. In sede di prima attivazione la dotazione di personale dell'Istituto è costituita dal personale regionale in servizio presso il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali.

3. Sino alla data di decorrenza del primo incarico di Direttore, le funzioni attribuite all'Istituto sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

3 bis. **Fino all'adozione del nuovo regolamento da parte del Direttore dell'Istituto, con il quale saranno** disciplinati i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento della Scuola regionale per il restauro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), continua a trovare applicazione il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 8 marzo 2012, n. 57/Pres., eccezion fatta per quanto riguarda la previsione relativa alla figura del Direttore dei corsi gestiti dalla Scuola medesima, che in via transitoria è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.

- Il testo dell'articolo 7, comma 19, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 è il seguente:

Art. 7 interventi in materia di istruzione, cultura e sport

- omissis -

19. Al fine di concorrere al sostegno delle spese relative all'allestimento del Museo per la conservazione del patrimonio e per la valorizzazione delle tradizioni culturali delle popolazioni esuli dall'Istria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale per la cultura istriana (IRCI) un contributo straordinario pluriennale, da utilizzare a sollievo degli oneri per l'ammortamento del mutuo contratto a tale scopo.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 41 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 è il seguente:

Art. 41 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.

2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 modalità di attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 3, la Regione promuove la partecipazione delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, delle istituzioni pubbliche e delle forze sociali, inoltre sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua con propria

deliberazione i settori e gli interventi per i quali assicurare priorità di accesso ai rimpatriati.
3. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), e al fine di riconoscere e valorizzare il loro peculiare apporto, l'Amministrazione regionale concede contributi agli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 per la realizzazione di iniziative di particolare interesse individuate dalla legge finanziaria regionale.
4. L'Amministrazione regionale concede inoltre contributi alle istituzioni scolastiche e di alta formazione individuate dalla legge finanziaria regionale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d); può altresì stipulare convenzioni con enti locali, Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e Università degli studi, per l'attuazione, in favore dei corregionali all'estero, di attività individuate dalla stessa legge finanziaria regionale e rientranti nelle competenze istituzionali di tali soggetti.
5. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere interamente a proprio carico le spese per la produzione e la diffusione di strumenti informativi e di documentazione, per l'affidamento di incarichi di studio, consulenza e progettazione delle iniziative promozionali, nonché per l'organizzazione di convegni, seminari e conferenze, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Per l'attuazione degli interventi compresi nel piano triennale di cui all'articolo 6, qualora necessario, la Regione assicura il coordinamento con le altre Regioni.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 5 Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati
1. È istituito il "Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati" destinato al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi dell'articolo 10.
2. La legge finanziaria regionale determina annualmente lo stanziamento del Fondo di cui al comma 1, specificando in tale ambito:
a) la quota destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10;
b) la quota destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter;
c) l'individuazione delle iniziative di cui all'articolo 4, comma 4, con i rispettivi beneficiari e importi;
d) la quota destinata all'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative dirette previste dall'articolo 4, comma 5.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 programmazione degli interventi
1. La Giunta regionale approva annualmente il riparto delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a).
1 bis. Per le finalità indicate al comma 1, le associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero presentano entro il mese di gennaio di ciascun anno il proprio programma di attività, articolato in attività ordinarie annuali di carattere istituzionale e in progetti d'iniziative specifiche, anche di durata pluriennale, definiti tenuto conto delle priorità e dei criteri fissati dalla Giunta regionale.
1 ter. Alla ripartizione delle risorse destinate al sostegno dei programmi indicati al comma 1 bis si provvede, di norma entro sessanta giorni dall'entrata vigore del bilancio annuale di previsione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Con i provvedimenti di concessione è disposta la liquidazione in unica soluzione dei contributi assegnati.
2. I progetti nei quali è articolato il piano sono predisposti anche tenendo conto delle proposte formulate dalle Province e dagli enti, associazioni e istituzioni di cui all'articolo 10, entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello del triennio di riferimento.
[3. Il piano è aggiornato, se del caso, nell'ambito del triennio di validità, con le procedure di cui al comma 1.]
4. I progetti nei quali si articola il piano specificano:
a) i presupposti, le motivazioni e i contenuti degli interventi;
b) i tempi e le modalità di attuazione;
c) le modalità di finanziamento.
5. Il Presidente della Regione è autorizzato a indire periodicamente conferenze regionali sui corregionali all'estero, per verificare lo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge. La Regione provvede alle spese di organizzazione, **anche avvalendosi di uno o più dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 10,** mediante il fondo di cui all'articolo 5.

- Il testo dell'articolo 1, primo comma, numero 3), lettera a), della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23 è il seguente:
Art. 1
L' Amministrazione regionale, nei limiti dei fondi annualmente stanziati nel bilancio regionale, è autorizzata:
3) a) a concedere sovvenzioni e sussidi ad enti, istituti, associazioni, consorzi e comitati ed a sostenere spese dirette per celebrazioni pubbliche, fiere, mostre, mercati, rassegne, esposizioni, concorsi, convegni e congressi nell'ambito del territorio regionale, nonché per iniziative tendenti allo sviluppo della cooperazione;

- Il testo dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10/2008 è il seguente:
Art. 7 risorse finanziarie e patrimoniali

1. Per lo svolgimento della propria attività l’Istituto si avvale di finanziamenti previsti annualmente a carico del bilancio regionale, di risorse assegnate da altri soggetti pubblici e privati e di proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni da esso edite nonché dalla prestazione a terzi di servizi di natura tecnico scientifica nelle materie di competenza.

- omissis -

- Il testo degli articoli 5, 18, 20 e 26 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 è il seguente:

Art. 5 Registro generale del volontariato organizzato

1. È istituito il Registro generale del volontariato organizzato, tenuto presso la struttura competente in materia di volontariato.
2. Il Registro è articolato nei seguenti settori:
a) sociale e sanitario;
b) culturale;
c) educativo;
d) ambientale;
e) diritti civili dei cittadini;
f) solidarietà internazionale;
g) educazione motoria e promozione delle attività sportive e ricreative;
h) attività innovative.
3. È ammessa l’iscrizione di una organizzazione di volontariato in più settori. I settori possono essere modificati o integrati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato regionale del volontariato, in relazione all’evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.
4. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato aventi i requisiti previsti dall’ articolo 3 della legge 266/1991 con sede legale o operativa in regione e dotate di autonomia amministrativa e contabile.
5. Le organizzazioni di volontariato presentano la domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di volontariato.
6. L’iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma, per la medesima durata, su domanda dell’organizzazione di volontariato, previa verifica della permanenza dei requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.
7. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 6, o in caso di perdita dei requisiti è disposta la cancellazione dal Registro.

Art. 18 disposizioni di attuazione del Capo II

1. Con regolamento regionale da assumersi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente nonché del Comitato regionale del volontariato:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d’iscrizione al Registro e quelle relative alla sua tenuta, ai sensi dell’articolo 5;
b) sono individuati i requisiti, le condizioni, le modalità e i criteri di valutazione degli interventi da finanziare ai sensi dell’articolo 28, comma 1, e degli articoli 9 e 10.

Art. 20 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale

1. È istituito il Registro delle associazioni di promozione sociale, tenuto presso la struttura competente in materia di promozione sociale.
2. Possono iscriversi nel Registro le associazioni di promozione sociale e i loro coordinamenti aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, con sede legale o operativa in regione.
3. Le associazioni di promozione sociale possono presentare domanda di iscrizione al Registro alla struttura regionale competente in materia di promozione sociale, secondo le modalità specificate nel regolamento di cui all’articolo 26.
4. L’iscrizione nel Registro è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.
5. L’iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali e stipulare le convenzioni previsti dalla presente legge.
6. I Comuni e le Province possono stabilire di prescindere dal requisito dell’iscrizione al Registro per la concessione di contributi alle associazioni di promozione sociale e loro coordinamenti.
7. L’iscrizione ha validità di tre anni ed è soggetta a conferma per la medesima durata, su domanda dell’associazione di promozione sociale, qualora permangano i requisiti previsti per l’iscrizione al Registro.
8. In caso di mancata presentazione nei termini della domanda di conferma di cui al comma 7, o in caso di perdita dei requisiti, è disposta la cancellazione dal Registro.

Art. 26 disposizioni di attuazione del Capo III

1. Con regolamento regionale da assumersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, nonché del Comitato regionale delle associazioni di promozione sociale:
a) sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande d’iscrizione al Registro di cui all’articolo 20 e quelle relative alla sua tenuta;
b) sono fissati i criteri e le modalità applicative e attuative di quanto disposto dall’articolo 23, comma 1, e dell’articolo 28, comma 1.

- Il testo storico del comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è il seguente
Art. 13 disposizioni in materia di politiche sociali e immigrazione
- omissis -
18. In attesa dell'adozione di una disciplina organica regionale dell'associazionismo di promozione sociale, è istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 22 interventi in ambito culturale
- omissis -
2. Per le finalità previste al comma 1, la Regione concede contributi alle associazioni **giovanili** e, limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente ai giovani di età compresa tra i quattordici e i diciannove anni, anche alle istituzioni scolastiche.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi 126 e 127, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive
- omissis -
126. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere **all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tennis Events Friuli Venezia Giulia"**, con sede a Trieste, un contributo straordinario per le spese afferenti la candidatura del Friuli Venezia Giulia a ospitare, nel 2015, un turno del Campionato mondiale di tennis maschile "Coppa Davis" o un turno della Fed Cup femminile.
127. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 126 è presentata al Servizio competente in materia di attività sportive, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa e della relazione illustrativa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa, in relazione all'utilizzo del contributo concesso, per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 6, commi 11 12 e 13, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 è il seguente:
Art. 6 finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive
- omissis -
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione.
12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010). Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 11 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002 è il seguente:
Art. 56 concessione del finanziamento a enti pubblici
1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, è disposta, in via definitiva, su istanza del legale rappresentante che contenga, oltre alla descrizione dell'opera da realizzare, un quadro economico e un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. L'importo del finanziamento è commisurato alla spesa risultante dal quadro economico dell'opera. Fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'organo competente la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.
2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare

dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo). In deroga all'articolo 5, comma 1, lettere h) e i), del medesimo decreto del Presidente della Regione, gli oneri e i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA relativi alle prestazioni professionali di cui al presente comma sono interamente ammissibili a finanziamento, purché riportati nel quadro economico dell'opera, anche nel caso in cui, per effetto di essi, si superi complessivamente l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote percentuali massime dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto.
3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.
4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente ovvero in un provvedimento della stazione appaltante in caso di lavori in economia.
4 bis. Nei casi di rendicontazione di finanziamenti pluriennali per la realizzazione di opere alla cui conclusione si siano verificate economie contributive per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare le rimanenti quote annuali di contributo nella misura inizialmente concessa, senza disporre alcuna rideterminazione del finanziamento. Gli enti locali sono autorizzati a utilizzare tali somme per finalità diverse di pubblico interesse.
4 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori, gli enti del Servizio sanitario regionale sono autorizzati a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto approvato dall'ente, e per l'acquisizione di beni mobili tecnologici affini all'opera finanziata, di cui sia riconosciuta la necessità in una relazione approvata dall'ente e dal Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociali (NVISS).
5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.
6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.
6 bis. Relativamente agli interventi in materia di difesa del suolo fruenti di finanziamenti dello Stato e cofinanziati dalla Regione, gestiti da Enti pubblici ai sensi del comma 1, ovvero affidati in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui all'articolo 51, comma 2, sono ammissibili al finanziamento regionale anche i soli oneri relativi a spese tecniche, generali e di collaudo, qualora eccedenti le aliquote fissate dalla normativa statale e fino alla concorrenza delle aliquote determinate ai sensi del comma 2, ovvero inerenti a spese per acquisizioni di aree e oneri relativi.
6 ter. ABROGATO

Note all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 15, commi da 25 a 27, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 15 altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili
- omissis -
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad esso assegnati dallo Stato per la sua attività istituzionale ai sensi della legge 13 luglio 1995, n. 295 (Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa), e successive modifiche. [Le anticipazioni sono erogate alle condizioni e con le modalità indicate dall'articolo 8, comma 41, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003) per le analoghe anticipazioni di contributi originari annuali dello Stato.]
25 bis. Le anticipazioni di cui al comma 25 sono concesse in misura non superiore all'importo del contributo statale effettivamente assegnato al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico nell'esercizio precedente a quello cui si riferiscono e sono erogate subordinatamente all'assunzione del formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro concessione. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva le condizioni specifiche e le modalità di erogazione delle anticipazioni di cui al comma 25.
25 ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 25 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
26. In relazione al disposto di cui al comma 25 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
27. In relazione al disposto di cui al comma 25, sono previste le entrate di cui all'articolo 1, comma 1, tabella A,

all'unità di bilancio 6.3.261 e al capitolo 49 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), è il seguente:

Art. 40 tipologie degli incentivi ai settori non economici

1. Gli incentivi ai soggetti non aventi natura di impresa sono concessi nelle forme di cui all'articolo 39, e inoltre in forma di contributi per l'attività o il funzionamento, anticipazioni, indennizzi, borse di studio, secondo le modalità stabilite dalle leggi di settore.

2. La concessione a soggetti privati di incentivi in forma di anticipazioni è subordinata alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.

- Il testo dell'articolo 7, commi da 44 a 48, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7 finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca

- omissis -

44. La Regione assume opportune iniziative volte ad assicurare che la continuità delle azioni già realizzate in esercizi precedenti in attuazione del disposto dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sia attuata su tutto il territorio regionale.

45. Per le finalità di cui al comma 44 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto comprensivo Giovanni **Pascoli** di Cormons, all'Istituto statale d'istruzione superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo, all'Istituto comprensivo di Travesio, alla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Spilimbergo, ente gestore della scuola dell'infanzia Maria Assunta, alla scuola dell'infanzia Maria del Giudice di Basiliano, all'Associazione Asilo infantile di Pavia di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine, una sovvenzione straordinaria per l'anno scolastico 2014- 2015, nella misura fissata al comma 48.

46. Gli interventi di cui al comma 44 sono coerenti con gli obiettivi e i contenuti delle aree tematiche individuate dal Piano d'interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia per l'anno scolastico 2014-2015, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2014, n. 995.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata al servizio competente in materia d'istruzione, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di concessione e di erogazione del contributo, ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall'articolo 7, commi 8 e 9, della legge finanziaria 2002 e dall'articolo 7, comma 3, della legge finanziaria 2006).

48. Per le finalità previste al comma 45 è autorizzata la spesa complessiva di 32.000 euro per l'anno 2015 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 6407 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 e del bilancio per l'anno 2015 così suddivisa:

a) 7.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo Giovanni **Pascoli** di Cormons;
b) 5.000 euro a favore dell'Istituto statale d'istruzione superiore Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo;
c) 15.000 euro a favore dell'Istituto comprensivo di Travesio;
d) 1.500 euro a favore della Parrocchia Santa Maria Maddalena di Spilimbergo, ente gestore della scuola dell'infanzia Maria Assunta;
e) 1.500 euro a favore della scuola dell'infanzia Maria del Giudice di Basiliano;
f) 1.500 euro a favore dell'Associazione Asilo infantile di Pavia di Udine, ente gestore della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 3, commi 3 ter e 3 quater, della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 tipologia degli interventi

- omissis -

3 ter. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; **l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità**.

3 quater. Per l'anno scolastico 2014-2015 il termine di presentazione delle domande è fissato al **30 aprile 2015**.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 16, commi 48 quater e 48 quinquies, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 16 interventi nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della cultura

- omissis -

48 quater. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni

relativi all'anno scolastico in corso; **l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)), devono essere in corso di validità**.
48 quinquies. Per l'anno scolastico 2014-2015 il termine di presentazione delle domande è fissato al **30 aprile 2015**.
- omissis -

- Il testo dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 è il seguente:
Art. 10 dichiarazione sostitutiva unica (DSU)
1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 3, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.
2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della DSU una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. È comunque lasciata facoltà agli enti erogatori di chiedere la presentazione di una DSU aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare ovvero in presenza di elementi di informazione da cui risulti il possibile verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 9.
3. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, è approvato il modello tipo della DSU e dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione. Il modello contiene l'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Con il medesimo provvedimento si definiscono le modalità con cui l'attestazione, il contenuto della DSU, nonché gli altri elementi informativi necessari al calcolo dell'ISEE possono essere resi disponibili al dichiarante per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'articolo 11, comma 4. In sede di prima applicazione, il provvedimento è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e di esso viene data adeguata pubblicità dagli enti locali anche attraverso i propri uffici di relazione con il pubblico e i propri siti internet.
4. La DSU ha carattere modulare, componendosi di:
a) un modello base relativo al nucleo familiare;
b) fogli allegati relativi ai singoli componenti;
c) moduli aggiuntivi, di cui è necessaria la compilazione qualora rilevino ai fini del computo dell'ISEE le componenti aggiuntive, di cui all'allegato 2;
d) moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente, di cui all'articolo 9;
e) moduli integrativi, nel caso si verifichino le condizioni di cui all'articolo 11, commi 7 e 8, nonché del comma 7, lettera e), primo periodo, del presente articolo.
I moduli aggiuntivi, sostitutivi e integrativi possono essere compilati in via complementare successivamente alla presentazione della DSU. Nel caso le componenti autocertificate di cui ai commi 7 e 8 non siano variate rispetto ad una eventuale DSU precedente, il richiedente può presentare una dichiarazione semplificata.
5. Ai soli fini dell'accesso alle prestazioni agevolate di natura socio sanitaria, il dichiarante può compilare la DSU riferita al nucleo familiare ristretto definito secondo le regole di cui all'articolo 6, comma 2. Qualora nel corso di validità di tale DSU sia necessario reperire informazioni su altri soggetti ai fini del calcolo dell'ISEE per la richiesta di altre prestazioni sociali agevolate, il dichiarante integra la DSU in corso di validità mediante la compilazione dei soli fogli allegati relativi ai componenti del nucleo non già inclusi.
6. La DSU è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dall'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica in qualità di ente erogatore al quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. È comunque consentita la presentazione della DSU all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente. A tal fine, l'INPS rende disponibili modalità di compilazione telematica assistita della DSU.
7. Ai fini della presentazione della DSU, sono autodichiarate dal dichiarante:
a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza;
b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive di cui all'allegato 2, nonché le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite;
c) la eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza, di cui all'allegato 3, dei componenti il nucleo;
d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare, di cui all'articolo 5, comma 2;
e) il reddito complessivo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
f) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i);
g) le componenti reddituali di cui all'articolo 4, comma 2, lettera f), limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS;

h) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e b);
i) il valore del canone di locazione annuo di cui all'articolo 4, comma 4, lettera a);
l) le spese per assistenza personale nel caso di acquisto dei servizi presso enti fornitori e la retta versata per l'ospitalità alberghiera di cui all'articolo 4, comma 4, lettere b) e c);
m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, nonché per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale debito residuo;
n) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'articolo 6, comma 3, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma;
o) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 12.
8. Nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e del comma 2, dell'articolo 11, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e fermo restando l'utilizzo delle informazioni disponibili secondo le modalità di cui all'articolo 11, sono altresì autodichiarate dal dichiarante le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'articolo 5, comma 4. Ai fini della semplificazione nella compilazione della DSU e alla luce della evoluzione della disponibilità delle informazioni di cui al presente comma, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il primo dei quali da adottare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, sono identificate le componenti del patrimonio mobiliare per cui è possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e conseguentemente sono riviste le componenti di cui è prevista l'autodichiarazione.
9. Fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, definito ai sensi del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alla evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi d'informazione, può essere modificato l'elenco delle informazioni di cui si chiede autodichiarazione da parte del dichiarante ai sensi del comma 7, nonché può essere integrato il modello-tipo di DSU anche in relazione alle esigenze di controllo dei dati autodichiarati. Con il medesimo provvedimento può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi di cui all'articolo 4, comma 1, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU, e conseguentemente può essere rivisto il periodo di validità della DSU, di cui al comma 1 del presente articolo.

Note all'articolo 3
- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 è il seguente:
Art. 5 edilizia agevolata
1. Per edilizia agevolata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, non regolati da convenzione. Gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati.

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 6 sostegno alle locazioni
1. Per sostegno alle locazioni si intendono le agevolazioni previste a favore di soggetti non abbienti, volte a ridurre la spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione. Il sostegno alle locazioni si attua anche attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi a favore di soggetti pubblici o privati che mettono a disposizione alloggi a favore di locatari meno abbienti**, nonché attraverso l'erogazione di finanziamenti o contributi ai Comuni in favore della morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici), convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e per dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali)**.

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, del decreto legge 102/2013, convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 2013, n. 124, è il seguente:
Art. 6 misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare
- omissis -
5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono

l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

- omissis -

- Il testo dell'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9 è il seguente:
Art. 1 sospensione delle procedure esecutive di rilascio
1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento, purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico.
2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da società possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attività di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge.
6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.

LAVORI PREPARATORI
Stralcio n. 43-01
- risultante dallo stralcio degli emendamenti 9 bis.1 e 9 ter.1 presentati dalla Giunta regionale alla proposta di legge n. 43 recante <<Istituzione della "Fieste de Patrie dal Friul">>;
deliberato dal Consiglio regionale nella seduta n. 135 del 4 marzo 2015;
- assegnato alla V Commissione permanente in data 5 marzo 2015, con parere della VI Commissione permanente, reso nella seduta del 9 marzo 2015;
- esaminato dalla V Commissione permanente nella seduta del 10 marzo 2015 e approvato nella stessa seduta, a maggioranza, con modifiche, con relazione di maggioranza del consigliere Martines;
- esaminato nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 18 marzo 2015 e in quest'ultima seduta approvato dal Consiglio regionale, a maggioranza, con modifiche;
- Legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 3786/P dd. 25 marzo 2015.

15_SO12_1_DPR_65_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 24 marzo 2015, n. 065/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

VISTO l'articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge regionale 22/2010, che prevede che con Regolamento di organizzazione, da emanarsi con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 3 bis della legge regionale medesima, previo confronto con le organizzazioni sindacali e parere della competente Commissione consiliare permanente nonché nel rispetto di quanto demandato alla contrattazione collettiva, l'Amministrazione regionale disciplina le materie previste dai suddetti commi 2 e 3;
VISTO il proprio decreto di data 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";
VISTI i propri decreti di data 21 aprile 2005, n. 0110/Pres., di data 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., di data 21 giugno 2007, n. 0188/Pres., di data 11 marzo 2008, n. 074/Pres., di data 8 agosto 2008, n. 0209/Pres., di data 21 dicembre 2009, n. 0359/Pres., di data 27 agosto 2010, n. 0200/Pres., di data 25 giugno 2012, n. 0133/Pres., di data 5 settembre 2013, n. 0161/Pres., di data 15 luglio 2014, n. 0145/Pres. e di data 26 gennaio 2015, n. 017/Pres., con i quali si sono approvate modificazioni al suddetto Regolamento;
RAVVISATA la necessità di apportare ulteriori modifiche al suddetto Regolamento correlate in particolare all'accorpamento di tutte le funzioni in materia di funzione pubblica presso la Direzione generale, alla definizione di una funzionale suddivisione delle funzioni in materia di università, alla riconduzione dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale tra gli enti regionali ricompresi nell'ambito di applicazione del Regolamento, agli adempimenti correlati all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 e alla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, nonché a taluni necessari chiarimenti tecnici in ordine alla disciplina della valutazione del personale dirigente;
ATTESO che le ipotesi di modifiche sono state oggetto di diramazione, in applicazione delle disposizioni di cui alla circolare 4/2001 della Segreteria generale, con note mail della Direzione generale di data 9 febbraio 2015 prot. DGEN/7140/2015 e di data 20 febbraio 2015 prot. 7428/2015/DGEN;
EFFETTUATO il confronto con le parti sindacali, in ordine alle suddette ipotesi di modifiche, i giorni 9 e 26 febbraio 2015;
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale di data 20 febbraio 2015, n. 284 e di data 27 febbraio 2015, n. 349 con le quali sono state approvate in via preliminare le modifiche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996;
ATTESO che, nella seduta di data 19 marzo 2015, la I Commissione consiliare permanente ha espresso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 18/1996, parere favorevole a maggioranza in ordine alle suddette deliberazioni;
RITENUTO pertanto di procedere, unificando in un unico testo le modifiche sopra riportate, all'emanazione del "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.";
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2015, n. 502;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres." allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO12_1_DPR_65_2_ALL1

Regolamento di modifica al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con DPReg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1
(Modifica all'articolo 2 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali) le parole: <<e all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori >> sono sostituite dalle seguenti: <<, all'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia>>.

Art. 2
(Modifica all'articolo 7 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 7 dell'articolo 7 del DPReg 0277/Pres./2004 le parole: <<dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato >>.

Art. 3
(Modifiche all'articolo 7 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 bis del DPReg 0277/Pres./2004:

a) il numero 2) è sostituito dal seguente:

<< 2) Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, con sede in Udine; >>;

b) il numero 5) è sostituito dal seguente:

<< 5) Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia; >>;

c) il numero 7) è sostituito dal seguente:

<< 7) Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università; >>.

Art. 4
(Introduzione dell'articolo 14 ter del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Dopo l'articolo 14 bis del DPReg 0277/Pres./2004 è introdotto il seguente:

<<Art. 14 ter
(Piano annuale di internal Audit)

1. Il Piano annuale di internal Audit definisce, in conformità agli indirizzi e alle direttive indicati nel Piano strategico regionale, gli obiettivi annuali, gli strumenti e le azioni della funzione di internal Audit ed individua, in particolare, le categorie di atti, le percentuali ed i criteri di cui all'articolo 21 comma 2 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1.
2. Il Piano annuale di internal Audit è approvato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente della Regione, o dell'Assessore delegato, entro il 31 marzo di ciascun anno.>>.

Art. 5
(Modifiche all'articolo 17 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche al comma 3 dell'articolo 17 del DPReg 0277/Pres./2004:

a) dopo la lettera a) sono aggiunte le seguenti:
<<a bis) l'esercizio dei controlli interni di competenza;
a ter) l'espletamento delle verifiche di cui all'articolo 20 comma 2 della legge regionale 1/2015 al fine di assicurare la regolarità amministrativa degli atti di propria competenza;>>;

b) alla lettera b) dopo le parole: <<dei contratti pubblici>> sono aggiunte le seguenti: <<di propria competenza>>;

c) alla lettera d bis) le parole: << di ragioneria>> sono soppresse;

d) dopo la lettera d ter) è inserita la seguente:
<<d quater) lo svolgimento, a favore delle strutture dell'Amministrazione regionale, di attività consultiva di natura collaborativa, in funzione di supporto specialistico, nelle materie di competenza;>>;

e) alla lettera e) le parole: <<Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione generale>>.

Art. 6
(Modifica all'articolo 17 bis del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 bis del DPReg 0277/Pres./2004 dopo la parola: <<, altresì,>> sono aggiunte le seguenti: <<la definizione della proposta di Piano annuale di internal Audit, l'esercizio delle funzioni di controllo strategico, di controllo di gestione, di internal Audit e di valutazione della prestazione, nonché>>.

Art. 7
(Modifiche all'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 19 del DPReg 0277/Pres./2004:

a) alla lettera h) del comma 4 le parole: <<Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione generale>>;

b) alla lettera k) del comma 4 le parole: <<Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione generale>>;

c) le lettere c) e d) del comma 8 sono abrogate.

Art. 8

(Modifica all'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 del DPReg 0277/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

<<2. Ai direttori di servizio della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, preposti all'esercizio del controllo di regolarità contabile, spetta in particolare:

a) esercitare il controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 1/2015;

b) firmare la registrazione degli atti di impegno e di disimpegno, firmare la registrazione delle liquidazioni, firmare gli ordini di pagamento, gli ordini di accreditamento, i ruoli di spesa fissa, nonché firmare, per quanto di competenza, gli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa;

c) esercitare il controllo consuntivo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 comma 2 della legge regionale 1/2015;

d) formulare le osservazioni relative agli atti, ai rendiconti ed ai conti giudiziali soggetti al controllo di regolarità contabile di cui all'articolo 14 della legge regionale 1/2015;

e) esercitare il controllo interno preventivo di regolarità contabile sui provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13, accertando la regolarità dei medesimi o formulando osservazioni.>>.

Art. 9

(Modifica all'articolo 25 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Il comma 1 dell'articolo 25 del DPReg 0277/Pres./2004, è sostituito dal seguente:

<< 1. Gli incarichi di direttore centrale sono conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia ovvero su proposta dell'Assessore delegato e su indicazione del Presidente della Regione, sentiti il Direttore generale e gli assessori competenti per materia.>>.

Art. 10

(Modifiche all'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 26 del DPReg 0277/Pres./2004:

a) al comma 1 le parole: << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> ovunque citate sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato >>;

b) al comma 3 bis le parole: <<Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<Segretario generale>>.

Art. 11

(Modifica all'articolo 30 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del DPReg 0277/Pres./2004, le parole: << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato >>.

Art. 12

(Modifiche all'articolo 31 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 31 del DPReg 0277/Pres./2004:

a) al comma 5 le parole: << e del Capo di Gabinetto>> sono sostituite dalle seguenti: <<, del Capo di Gabinetto e del Direttore dell'Ufficio stampa e comunicazione>>;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

<<5 bis La valutazione dei direttori degli enti di cui all'articolo 2 è attuata con le stesse procedure previste, dal comma 5, per i direttori centrali.>>.

Art. 13

(Modifica all'articolo 37 del DPReg 0277/Pres./2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 37 del DPReg 0277/Pres./2004, le parole: << dell'Assessore alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme>> sono sostituite dalle seguenti: <<del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato >>.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 2015.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_SO12_1_DDC_ATT PROD 704_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale attività produttive 12 marzo 2015, n. 704/PRODRAF/SACI

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione". Attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica". Bando "Incentivi per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia", approvato con DGR n. 1157, dd. 16 giugno 2010: aggiornamento graduatoria regionale unica e aggiornamento dell'impegno nei confronti delle Camere di Commercio di Udine, Pordenone e Trieste.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1157 del 16 giugno 2010 avente ad oggetto l'approvazione del bando POR FESR 2007-2013 "Obiettivo competitività ed occupazione" - Attività 5.1.a) per iniziative rivolte a sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia, di seguito solo "bando 1", e dei relativi allegati (pubblicati sul B.U.R. n. 26 dd. 30 giugno 2010, successivamente rettificati con decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1460/PROD/SAGACI dd. 2 agosto 2010, pubblicato sul B.U.R. n. 32 dd. 11 agosto 2010), la quale assegna al bando 1 euro 8.000.000,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 753/PROD/SAGACI, dd. 3 giugno 2011 (pubblicato sul BUR n. 24 dd. 15 giugno 2011) con il quale sono stati approvati la graduatoria unica regionale delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo e contestualmente impegnati sul Fondo speciale POR FESR 2007-2013 complessivi euro 8.000.000,00;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1108/PROD/SAGACI del 13 luglio 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 30 dd. 27 luglio 2011), con il quale è stata approvata, sub Allegato 1, la graduatoria regionale unica, a rettifica della graduatoria approvata sub Allegato 1 al dianzi citato decreto n. 753/2011 ed è stato confermato l'impegno sul Fondo di complessivi euro 8.000.000,00 a valere sul bando 1;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2114 del 10 novembre 2011 (pubblicata sul B.U.R n. 48 dd. 30 novembre 2011), con la quale sono state assegnate al bando 1 ulteriori risorse pari ad euro 2.000.000,00 al fine dello scorrimento della graduatoria;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2151/PROD/SAGACI del 30 novembre 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 50 dd. 14 dicembre 2011), con il quale si è provveduto:
- all'approvazione della modifica della graduatoria regionale unica approvata sub Allegato 1 al decreto n. 1108/2011, aggiornata negli importi dei contributi concedibili ed impegnabili sul Fondo speciale POR FESR;
- a prendere atto della modifica della dotazione finanziaria del bando 1, per un totale di risorse assegnate allo stesso pari ad euro 10.000.000,00 (di cui euro 2.450.000,00 quota FESR, euro 5.250.000,00 quota statale ed euro 2.300.000,00 quota regionale);
- al disimpegno dal Fondo speciale POR FESR di complessivi euro 786.824,00 e, contestualmente, all'impegno di euro 207.568,33;

VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2320/PROD/SAGACI del 23 dicembre 2011 (pubblicato sul B.U.R. n. 4 del 25 gennaio 2012), con cui sono stati impegnati complessivi euro 2.579.255,67 a favore delle Camere di commercio regionali (di cui euro 631.917,65 quota FESR, euro 1.354.109,23 quota statale ed euro 593.228,79 quota regionale), ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria regionale unica dalla posizione n. 130 alla posizione n. 179;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 703/PROD/SAGACI del 18 maggio 2012 (pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 30 maggio 2012) con il quale si è provveduto:
- all'aggiornamento della graduatoria regionale unica;
- al disimpegno delle risorse a valere sul fondo per un importo complessivo pari ad euro 315.297,42 (di cui euro 77.247,93 quota FESR, euro 165.531,14 quota statale ed euro 72.518,35 quota regionale) e, contestualmente, all'impegno di euro 290.519,95 (secondo le seguenti quote: euro 71.177,41 quota FESR, euro 152.522,98 quota statale, ed euro 66.819,56 quota regionale);
- allo scorrimento totale, fino ad esaurimento, della suddetta graduatoria dalla posizione n. 179 alla

posizione n. 182;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese nn. 1835/PROD/SAGACI, 1836/PROD/SAGACI, 1837/PROD/SAGACI e 1838/PROD/SAGACI, tutti di data 23 novembre 2012, con i quali si è preso atto, a titolo ricognitivo, degli atti adottati dal Direttore centrale attività produttive ai fini degli scorrimenti della graduatoria regionale unica, approvata sub Allegato 1 al dianzi citato decreto n. 753/2011 e dei relativi impegni e disimpegni a valere sul Fondo speciale POR FESR 2007 - 2013, nonché dell'ammontare delle risorse complessive in gestione agli Organismi intermedi;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 176 dell'8 febbraio 2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 27 febbraio 2013) che ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria complessiva dell'attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" per complessivi euro 1.255.801,73 (di cui euro 924.823,05 relativi al bando 1 ed euro 330.978,68 relativi al secondo bando approvato con D.G.R. n. 701, dd.21.04.2011, di seguito solo "bando 2"), nel contempo autorizzando l'adozione da parte della Direzione centrale attività produttive di un atto riepilogativo contenente i dati finanziari relativi a ogni singola C.C.I.A.A. della Regione, che disponga altresí il disimpegno del suddetto importo di euro 1.255.801,73;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 101/PROD/SAGACI del 13 febbraio 2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013) con il quale sono stati disimpegnati dal Fondo Speciale POR FESR complessivi euro 1.255.801,73 conseguenti a rinunce, mancate concessioni, revoche e rideterminazioni di contributo di cui euro 924.823,05 nell'ambito del bando 1 ed euro 330.978,68 nell'ambito del bando 2;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 624/PROD/SAGACI del 13 maggio 2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 5 giugno 2013) con il quale si è provveduto:
- all'aggiornamento della graduatoria regionale unica per quanto concerne il contributo concedibile ed impegnabile all'iniziativa collocata alla posizione n. 172 a seguito dello svuotamento del plafond "de minimis" conseguente alla rinuncia da parte dell'impresa del contributo assegnato all'iniziativa collocata in posizione n. 52 della graduatoria;
- al disimpegno delle risorse a valere sul fondo per un importo complessivo pari ad euro 47.150,00 nei confronti dell'iniziativa collocata alla posizione n. 52 della graduatoria regionale unica e al contestuale impegno di euro 47.150,00 a favore dell'iniziativa collocata alla posizione n. 172 della graduatoria regionale unica;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1290 dd. 19 luglio 2013 (pubblicata sul B.U.R. n. 32 dd. 7.agosto 2013) che ha disposto la riduzione della dotazione finanziaria dell'attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" per complessivi euro 945.618,77 (di cui euro 693.979,24 relativi al 1° bando ed euro 251.639,53 relativi al 2° bando), nel contempo autorizzando l'adozione da parte della Direzione centrale attività produttive di un atto riepilogativo contenente i dati finanziari relativi a ogni singola C.C.I.A.A. della Regione, che disponga altresí il disimpegno del suddetto importo di euro 945.618,77;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 1031/PROD/SAGACI del 23 luglio 2013 (pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 2 maggio 2013) con il quale sono stati disimpegnati dal Fondo Speciale POR FESR complessivi euro 945.618.77 conseguenti a rinunce, mancate concessioni, revoche e rideterminazioni di contributo, di cui 693.979,24 nell'ambito del bando 1 ed euro 251.639,53 nell'ambito del bando 2;
VISTO il decreto del Direttore centrale attività produttive n. 2482/PRODRAF/SAGA del 7 luglio 2014 (pubblicato sul B.U.R. n. 30 del 23 luglio 2014) con il quale si è provveduto:
- all'aggiornamento della graduatoria regionale unica per quanto concerne:
- l'importo del contributo concedibile nei confronti dell'iniziativa collocata alla posizione n. 22 (identificata dal cod. 3989) e alla posizione n. 30 (identificata dal cod. 3996);
- l'inserimento alla posizione n. 44 di una nuova iniziativa a seguito dell'annullamento dei provvedimenti di archiviazione per DURC irregolare;
- l'inserimento alla posizione n. 56 di una nuova iniziativa a seguito dell'annullamento dei provvedimenti di archiviazione per DURC irregolare;

- al disimpegno dal piano finanziario della Camera di Commercio di Pordenone, con riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1, dell'importo di euro 2.171,55;
- all'impegno a favore della Camera di Commercio di Udine, con riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1, dell'importo di euro 2.171,55;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1245 dd. 4 luglio 2014 (pubblicata sul B.U.R. n. 29 dd. 16 luglio 2014) che ha disposto l'incremento della dotazione finanziaria dell'attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica", relativamente al bando 1, di euro 2.650.000,00 di risorse PAR, determinando una dotazione complessiva per la citata procedura di attivazione di euro 11.006.420,24;
TENUTO CONTO che la motivazione alla base del sopraccitato incremento di dotazione finanziaria per l'attività 5.1.a) deriva dalla necessità di poter finanziare, in ragione delle pronunce del TAR regionale sui ricorsi presentati da imprese escluse, la riammissione in termini di domande di contributo presentate

a valere sul bando in oggetto ed archiviate come non ammissibili per la mancanza del requisito di ammissibilità richiesto dall'art. 5, comma 2, lett. g) del bando, in ordine alla presentazione alla Camera di Commercio territorialmente competente, da parte dei soggetti richiedenti, del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande;
VISTA la comunicazione trasmessa alle Camere di Commercio in data 16.07.2014 dalla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con la quale si fornivano indicazioni per l'attività istruttoria ai sensi dell'art. 15 e in armonia con la tempistica contemplata dall'art. 17, c. 2, per la riammissione a finanziamento delle istanze di contributo archiviate per mancanza del requisito previsto all'art. 5, c. 2, lett. g) del bando sopra menzionato;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Udine, con determinazione del Segretario generale n. 50 del 13 febbraio 2015, ha approvato l'aggiornamento della graduatoria provinciale di Udine a seguito del completamento dell'attività istruttoria effettuata sulle istanze trasmesse dalle imprese inizialmente escluse a causa della mancata presentazione del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla Camera di Commercio di Udine hanno consentito di determinare l'ammissibilità a finanziamento per ulteriori n. 15 operazioni con un contributo concedibile complessivo pari ad euro 583.689,42 consentendo di quantificare per le stesse i valori dei parametri di valutazione richiesti ai sensi dell'art. 16 del bando approvato con DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Pordenone, con determinazione del Segretario generale n. 25 del 20 gennaio 2015, ha approvato l'aggiornamento della graduatoria provinciale di Pordenone a seguito del completamento dell'attività istruttoria effettuata sulle istanze trasmesse dalle imprese inizialmente escluse a causa della mancata presentazione del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla Camera di Commercio di Pordenone hanno consentito di determinare l'ammissibilità a finanziamento per ulteriori n. 12 operazioni con un contributo concedibile complessivo pari ad euro 470.241,77 consentendo di quantificare per le stesse i valori dei parametri di valutazione richiesti ai sensi dell'art. 16 del bando approvato con DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010;
CONSIDERATO che la Camera di Commercio di Trieste, con determinazione del Segretario generale n. 8/2015 del 21 gennaio 2015, ha approvato l'aggiornamento della graduatoria provinciale di Trieste a seguito del completamento dell'attività istruttoria effettuata sulle istanze trasmesse dalle imprese inizialmente escluse a causa della mancata presentazione del DURC regolare in corso di validità entro e non oltre 45 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande;
CONSIDERATO che gli esiti dell'attività istruttoria condotta dalla Camera di Commercio di Trieste hanno consentito di determinare l'ammissibilità a finanziamento per ulteriori n. 3 operazioni con un contributo concedibile complessivo pari ad euro 161.300,00 consentendo di quantificare per le stesse i valori dei parametri di valutazione richiesti ai sensi dell'art. 16 del bando approvato con DGR n. 1157 dd. 16 giugno 2010;
PRESO ATTO che, in fase di liquidazione dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie a valere sull'attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" del POR FESR 2007 - 2013, bando 1, la Camera di Commercio di Udine ha prodotto atti di disimpegno dei contributi, per complessivi euro 483.273,44 di cui:
- con determinazione del Segretario generale n. 357 del 16.10.2014 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 1297 del 12.10.2011 a favore dell'impresa Burgo Group spa pari ad euro 7.655,00, a seguito di revoca del contributo;
- con determinazione del Segretario generale n. 361 del 16.10.2014 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 192 del 22.05.2012 a favore dell'impresa Solari di Udine spa pari ad euro 75.618,44, a seguito di revoca del contributo;
- con determinazione del Segretario generale n. 319 del 19.09.2014 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 1222 del 23.09.2011 a favore dell'impresa Thermokey spa pari ad euro 200.000,00 a seguito di revoca del contributo;
- con determinazione del Segretario generale n. 300 del 29.08.2014 l'importo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 1141 dello 08.09.2011 a favore dell'impresa Idronika spa pari ad euro 200.000,00 a seguito di revoca del contributo;
PRESO ATTO che l'ammontare complessivo delle risorse POR già attivate e disponibili all'impegno da parte della Camera di Commercio di Udine in ragione dei disimpegni effettuati a seguito di rideterminazione e a seguito di revoche e/o rinunce ammontano pertanto a complessivi euro 483.273,44;
CONSIDERATO che nell'ambito della Camera di Commercio di Udine il finanziamento delle iniziative collocate alle posizioni n. 12, n. 16, n. 21, n. 33, n. 44, n. 51, n. 59, n. 62, n. 75, n. 85 e n. 95 della graduatoria regionale unica aggiornata richiede un fabbisogno complessivo di risorse pari ad euro 481.343,50 che trova copertura con le risorse POR disponibili all'impegno per la procedura di attivazione determinando

un valore residuo di risorse disponibili all'impegno pari ad euro 1.929,94;
CONSIDERATO che il fabbisogno di risorse per il finanziamento delle ulteriori iniziative riferite alla Camera di Commercio di Udine e collocate alla posizione n. 101, n. 118, n. 119 e n. 155 della graduatoria aggiornata ammonta ad euro 102.345,92 e trova copertura nelle risorse PAR assegnate al bando con DGR n. 1245 dd. 04.07.2014;
PRESO ATTO che, in fase di liquidazione dei contributi spettanti alle imprese beneficiarie a valere sull'attività 5.1.a) "Sostenibilità energetica" del POR FESR 2007 - 2013, bando 1, la C.C.I.A.A. di Pordenone ha provveduto, a seguito di rideterminazione dei contributi, a disimpegnare complessivi euro 74.043,42 dei quali:
- euro 11.634,62 con determinazione del Segretario generale n. 675 del 12.12.2014, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa ELAD srl;
- euro 7.291,35 con determinazione del Segretario generale n. 488 del 22.09.2014, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa Della Valentina Office spa;
- euro 31.416,39 con determinazione del Segretario generale n. 63 del 21.02.2014, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa Q.M. Impianti di Querin Matteo;
- euro 17.990,00 con determinazione del Segretario generale n. 818 del 29.11.2013, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa Nord Color srl;
- euro 5.711,06 con determinazione del Segretario generale n. 767 dello 08.11.2013, in relazione all'iniziativa attuata dall'impresa Star Pennsylvania New Flower spa;
PRESO ALTRESÌ ATTO che, la CCIAA di Pordenone, ha prodotto atti di disimpegno per ulteriori euro 69.595,01 con determinazione del Segretario generale n. 64 del 21.02.2014, a seguito di revoca del contributo impegnato con determinazione del Segretario generale n. 83 del 09.02.2012 a favore dell'impresa Italiana Membrane spa;
PRESO ATTO che l'ammontare complessivo delle risorse POR già attivate e disponibili all'impegno da parte della Camera di Commercio di Pordenone in ragione dei disimpegni effettuati a seguito di rideterminazione e a seguito di revoche, tenuto altresí conto del disimpegno parziale già intervenuto con Decreto del Direttore centrale n. 2482 dello 07.07.2014 per complessivi euro 2.171,55 ammontano pertanto a complessivi euro 141.466,88;
PRESO ATTO che il finanziamento nell'ambito della Camera di Commercio di Udine con risorse POR della graduatoria regionale unica determina un valore residuo di risorse disponibili all'impegno nell'ambito del piano finanziario della Camera di Commercio di Udine con riferimento alla procedura di attivazione relativa al bando 1 di euro 1.929,94;
CONSIDERATO che le sopraccitate risorse non possono trovare attualmente impegno presso la Camera di Commercio di Udine in quanto non risultano sufficienti a completare il finanziamento di alcuna iniziativa mentre, qualora risultassero nella disponibilità della Camera di Commercio di Pordenone, potrebbero concorrere al completamento del finanziamento con risorse POR delle nuove iniziative ammesse;
CONSIDERATO quindi che il trasferimento di risorse pari ad euro 1.929,94 dalla Camera di Commercio di Udine alla Camera di Commercio di Pordenone rende disponibile all'impegno per la Camera di Commercio di Pordenone risorse POR per complessivi euro 143.396,82;
CONSIDERATO che nell'ambito della Camera di Commercio di Pordenone il finanziamento delle iniziative collocate alle posizioni n. 8, n. 47, n. 53, n. 83, n. 97 e n. 100 richiede un fabbisogno complessivo di risorse pari ad euro 142.268,97 che trova copertura con le risorse POR disponibili all'impegno per la procedura di attivazione determinando un valore residuo di risorse disponibili all'impegno pari ad euro 1.127,85;
CONSIDERATO che il fabbisogno di risorse per il finanziamento delle ulteriori iniziative riferite alla Camera di Commercio di Pordenone e collocate alla posizione n. 49, n. 171, n. 172, n. 187, n. 194, n. 214 della graduatoria aggiornata ammonta ad euro 327.972,80 e trova copertura nelle risorse PAR assegnate al bando con DGR n. 1245 dd. 04.07.2014;
PRESO ATTO che con riferimento alla Camera di Commercio di Trieste non vi sono risorse POR già attivate e disponibili all'impegno riferite alla procedura di attivazione relativa al bando 1;
CONSIDERATO che nell'ambito della Camera di Commercio di Trieste il finanziamento delle iniziative collocate alle posizioni n. 54, n. 147, e n. 197 della graduatoria regionale aggiornata richiede un fabbisogno complessivo di risorse pari ad euro 161.300,00 e trova copertura nelle risorse PAR assegnate al bando con DGR n. 1245 dd. 04.07.2014;

DECRETA

1. di approvare, a modifica della graduatoria regionale unica sub Allegato 1 al decreto n. 703/PROD/SAGACI del 18 maggio 2012 (come da ultimo aggiornata con decreto n. 2482/PROD/SAGACI, dd. 07.07.2014), l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto, recante la graduatoria regionale unica delle operazioni ammissibili a finanziamento a valere sull'attività 5.1.a.) "Sostenibilità

energetica” - Linea d’intervento 5.1.a.1 “Sostenibilità ambientale“ del Programma Operativo regionale FESR 2007-2013, aggiornata con il relativo contributo concedibile a seguito dell’annullamento dei provvedimenti di archiviazione:
a. per le iniziative riferite alla CCIAA di Pordenone con l’inserimento alla posizione n. 8 dell’iniziativa presentata dall’impresa Peressini spa, alla posizione n. 47 dell’iniziativa presentata dall’impresa Cominotto Legnami di Ferruccio & C. sas, alla posizione n. 49 dell’iniziativa presentata dall’impresa F.lli Ferrati di Ferrati Renzo & C. snc, alla posizione n. 53 dell’iniziativa presentata dall’impresa Az. Vini Paolo De Lorenzi di De Lorenzi Daniela & Carlo & Co., alla posizione n. 83 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mara srl, alla posizione n. 97 dell’iniziativa presentata dall’impresa Nogarol snc, alla posizione n. 100 dell’iniziativa presentata dall’impresa M.B.F. srl, alla posizione n. 171 dell’iniziativa presentata dall’impresa Azzurra srl, alla posizione n. 172 dell’iniziativa presentata dall’impresa Pizza Group srl, alla posizione n. 187 dell’iniziativa presentata dall’impresa 2R Impianti srl, alla posizione n. 194 dell’iniziativa presentata dall’impresa Body Center srl, alla posizione n. 214 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mare Uno srl;
b. per le iniziative riferite alla CCIAA di Trieste con l’inserimento alla posizione n. 54 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mosetti Tecniche Grafiche snc, con l’inserimento alla posizione n. 147 dell’iniziativa presentata dall’impresa Zudek srl 2, con l’inserimento alla posizione n. 197 dell’iniziativa presentata dall’impresa Pittway Tecnologica srl;
c. per le iniziative riferite alla CCIAA di Udine con l’inserimento alla posizione n. 12 dell’iniziativa presentata dall’impresa Buiani Clima Energie srl, con l’inserimento alla posizione n. 16 della graduatoria dell’iniziativa presentata dalla impresa Officina Fabbrile Olivo Daniele, con l’inserimento alla posizione n. 21 dell’iniziativa presentata dall’impresa Modonutti srl, con l’inserimento alla posizione n. 33 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mobilificio Artigiano di Ferdinando Maieron & C. snc, con l’inserimento alla posizione n. 44 dell’iniziativa presentata dall’impresa LA.V. srl, con l’inserimento alla posizione n. 51 dell’iniziativa presentata dall’impresa Officina Riparazioni Stabile Giorgio, con l’inserimento alla posizione n. 59 dell’iniziativa presentata dall’impresa ZAFA spa, con l’inserimento alla posizione n. 62 dell’iniziativa presentata dall’impresa Mattiussi Ecologia spa, con l’inserimento alla posizione n. 75 dell’iniziativa presentata dall’impresa Tipografia Lignanese snc, con l’inserimento alla posizione n. 85 dell’iniziativa presentata dall’impresa Rossitti Giobatta & F.lli snc, con l’inserimento alla posizione n. 95 dell’iniziativa presentata dall’impresa Ponte Nerio, con l’inserimento alla posizione n. 101 dell’iniziativa presentata dall’impresa Emporio ADV srl, con l’inserimento alla posizione n. 118 dell’iniziativa presentata dall’impresa Perabò Pubblicità di Perabò Alessando e Peradò Mario snc, con l’inserimento alla posizione n. 119 dell’iniziativa presentata dall’impresa Torresan Livio & C. snc, con l’inserimento alla posizione n. 155 dell’iniziativa presentata dall’impresa DI.S.EL. srl;
2. di disimpegnare dal Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 con riferimento al piano finanziario della Camera di Commercio di Udine, risorse pari ad euro 1.929.94 (di cui euro 617,57 quota FESR, euro 781,64 quota statale ed euro 530,73 quota regionale);
3. di impegnare sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 le risorse POR di cui al precedente punto 2 a favore della Camera di Commercio di Pordenone;
4. di impegnare sul Fondo Speciale POR FESR 2007-2013 le risorse riferite al Piano Aggiuntivo Regionale per complessivi euro 591.618,72 dei quali:
- euro 102.345,92 a favore della C.C.I.A.A. di Udine per il finanziamento delle iniziative collocate alle posizioni n. 101, n. 118, n. 119 e n. 155 della graduatoria regionale di cui al punto 1;
- euro 327.972,80 a favore della C.C.I.A.A. di Pordenone per il finanziamento delle iniziative collocate alle posizioni n. 49, n. 171, n. 172, n. 187, n. 194, n. 214 della graduatoria regionale di cui al punto 1;
- euro 161.300,00 a favore della C.C.I.A.A. di Trieste per il finanziamento delle iniziative collocate alle posizioni n. 54, n. 147, e n. 197 della graduatoria regionale di cui al punto 1;
4. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 12 marzo 2015

MILAN

15_SO12_1_DDC_ATT PROD 704_2_ALL1

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,......]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
1	PN	ZML SPA	a	2;4	€ 475.982,00	€ 442.236,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	64.000,00	81.000,00	55.000,00	77,728
2	PN	MASCHIO GASPARDO SPA prot. 14713	c	1	€ 1.500.000,00	€ 1.344.500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00	0,00	0,00	0,00	56,418
3	TS	BURGO GROUP SPA	a	2	€ 180.654,00	€ 158.200,00	€ 126.560,00	€ 126.560,00	€ 326.560,00	40.499,20	51.256,80	34.804,00	51,975
4	PN	GIELLE PLAST DI LUCCHETTA MARCO	a	2	€ 13.200,00	€ 3.700,00	€ 2.960,00	€ 2.960,00	€ 329.520,00	947,20	1.198,80	814,00	50,354
5	PN	REFEL SPA	a	2;4	€ 820.619,00	€ 330.170,00	€ 183.070,00	€ 183.070,00	€ 512.590,00	58.582,40	74.143,35	50.344,25	31,379
6	PN	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA prot 14609	b	2	€ 52.980,00	€ 52.980,00	€ 26.490,00	€ 26.490,00	€ 539.080,00	8.476,80	10.728,45	7.284,75	30,065
7	UD	PRATIC - F.LLI ORIOLI - S.P.A.	b	1	€ 625.000,00	€ 625.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 664.080,00	40.000,00	50.625,00	34.375,00	28,958
8	PN	PERESSINI SPA	b	1	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 680.080,00	5.120,00	6.480,00	4.400,00	27,894
9	UD	BURGO GROUP SPA	a	2	€ 113.056,00	€ 113.056,00	€ 7.655,00	€ 7.655,00	€ 687.735,00	2.449,60	3.100,28	2.105,12	25,014
10	TS	SAUL SADOCH SPA	b	1	€ 322.000,00	€ 193.200,00	€ 38.640,00	€ 36.523,69	€ 724.258,69	11.687,58	14.792,09	10.044,02	21,664
11	UD	FERRIERE NORD SPA	a	4	€ 256.000,00	€ 256.000,00	€ 128.000,00	€ 128.000,00	€ 852.258,69	40.960,00	51.840,00	35.200,00	19,531
12	UD	BUIANI CLIMA ENERGIE SRL	b	1	€ 43.983,86	€ 42.726,77	€ 8.545,35	€ 8.545,35	€ 860.804,04	2.734,51	3.460,87	2.349,97	19,007
13	GO	R.G.R. SRL	b	1	€ 262.034,11	€ 172.037,75	€ 34.407,55	€ 32.999,09	€ 893.803,13	10.559,71	13.364,63	9.074,75	18,666
14	PN	PALAZZETTI LELIO SPA	b	1	€ 1.459.300,00	€ 1.456.800,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.093.803,13	64.000,00	81.000,00	55.000,00	17,901
15	GO	DE RIGO REFRIGERATION SRL	b	1	€ 2.517.818,00	€ 2.250.628,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.293.803,13	64.000,00	81.000,00	55.000,00	17,781
16	UD	OFFICINA FABBRILE OLIVO DANIELE	b	1	€ 46.450,00	€ 46.450,00	€ 10.190,00	€ 10.190,00	€ 1.303.993,13	3.260,80	4.126,95	2.802,25	16,551
17	PN	MASCHIO GASPARDO SPA prot. 14721	b	1	€ 5.856.340,00	€ 5.807.590,00	€ 144.593,00	€ 144.593,00	€ 1.448.586,13	46.269,76	58.560,17	39.763,07	16,506
18	UD	TERMOIDRAULICA MAINARDIS DI MAINARDIS VALTER & C. S.N.C.	b	1	€ 23.100,00	€ 22.900,00	€ 4.580,00	€ 4.580,00	€ 1.453.166,13	1.465,60	1.854,90	1.259,50	16,134
19	UD	M.T.E. ELETTRONICA SNC DI MUSER RINO & C.	b	1	€ 49.916,00	€ 49.596,00	€ 9.919,20	€ 9.919,20	€ 1.463.085,33	3.174,14	4.017,28	2.727,78	15,986
20	UD	ARTWOOD S.P.A.	a	2-4	€ 55.550,00	€ 45.300,00	€ 35.730,00	€ 35.730,00	€ 1.498.815,33	11.433,60	14.470,65	9.825,75	15,481
21	UD	MODONUTTI SRL	b	1	€ 508.820,00	€ 501.481,39	€ 104.125,69	€ 104.125,69	€ 1.602.941,02	33.320,22	42.170,90	28.634,57	15,343
22	PN	CIMOLAI SPA	b	1	€ 3.782.880,00	€ 3.753.380,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 1.802.941,02	64.000,00	81.000,00	55.000,00	15,331
23	GO	NEWTON OFFICINE MECCANICHE SRL	b	1	€ 1.364.075,00	€ 1.196.110,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 1.802.941,02	0,00	0,00	0,00	15,218
24	GO	ONDULATI ED IMBALLAGGI DEL FRIULI SPA	b	1	€ 400.000,00	€ 290.000,00	€ 63.400,00	€ 58.430,00	€ 1.861.371,02	18.697,60	23.664,15	16.068,25	15,165
25	UD	PARADISO SPA	a	4	€ 121.650,00	€ 121.650,00	€ 60.825,00	€ 54.457,00	€ 1.915.828,02	17.426,24	22.055,09	14.975,67	14,697
26	UD	CAFC SPA prot 57793	b	1	€ 728.640,00	€ 728.640,00	€ 145.728,00	€ 0,00	€ 1.915.828,02	0,00	0,00	0,00	14,528
27	UD	IDRONIKA S.R.L.	c	1	€ 420.000,00	€ 420.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.115.828,02	64.000,00	81.000,00	55.000,00	14,213
28	UD	SEGHERIA 3 B DI PAOLO & FEDERICO BASSO S.N.C.	b	1	€ 660.000,00	€ 636.638,16	€ 146.266,63	€ 146.266,63	€ 2.262.094,65	46.805,32	59.237,99	40.223,32	14,202
29	UD	B.P.F. S.R.L.	b	1	€ 558.000,00	€ 499.340,67	€ 103.732,13	€ 103.732,13	€ 2.365.826,78	33.194,28	42.011,51	28.526,34	14,171

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,……]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegmabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
30	UD	INOXFRIULI S.R.L.	b	1	€ 321.500,00	€ 321.450,00	€ 64.290,00	€ 64.290,00	€ 2.430.116,78	20.572,80	26.037,45	17.679,75	14,081
31	PN	ZANETTE PREFABBRICATI SRL PROT 14870	b	1	€ 336.798,00	€ 336.797,80	€ 67.359,56	€ 67.359,56	€ 2.497.476,34	21.555,06	27.280,62	18.523,88	13,830
32	UD	THERMOKEY S.P.A.	b	1	€ 1.274.003,42	€ 1.273.003,42	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 2.697.476,34	64.000,00	81.000,00	55.000,00	13,803
33	UD	MOBILIFICIO ARTIGIANO DI FERDINANDO MAIERON & C. SNC	b	1	€ 257.087,36	€ 256.632,82	€ 51.326,56	€ 51.326,56	€ 2.748.802,90	16.424,50	20.787,26	14.114,80	13,631
34	PN	MARMI & GRANITI DI FILIPUZZI TARCISIO & C. SNC	b	1	€ 56.486,00	€ 55.186,00	€ 11.037,20	€ 11.037,20	€ 2.759.840,10	3.531,90	4.470,07	3.035,23	13,382
35	UD	CAFC SPA prot 57594	b	1	€ 541.926,00	€ 541.926,00	€ 108.385,20	€ 108.385,20	€ 2.868.225,30	34.683,26	43.896,01	29.805,93	13,335
36	UD	PALLAVISINI LEGNAMI S.R.L.	b	1	€ 163.000,00	€ 163.000,00	€ 32.600,00	€ 32.556,36	€ 2.900.781,66	10.418,04	13.185,33	8.952,99	13,227
37	UD	OFFICINE FORGIARINI DI FORGIARINI ERMO E ROMANO S.N.C.	b	1	€ 200.000,00	€ 199.500,00	€ 39.900,00	€ 39.900,00	€ 2.940.681,66	12.768,00	16.159,50	10.972,50	13,001
38	PN	T&SI SRL	b	1	€ 381.600,00	€ 377.700,00	€ 75.540,00	€ 75.540,00	€ 3.016.221,66	24.172,80	30.593,70	20.773,50	12,946
39	UD	FEDELE S.R.L.	b	1	€ 381.600,00	€ 379.000,00	€ 75.800,00	€ 75.800,00	€ 3.092.021,66	24.256,00	30.699,00	20.845,00	12,903
40	UD	MATTIAZZI NEVIO & C. S.N.C.	b	1	€ 594.520,00	€ 594.470,00	€ 118.894,00	€ 118.814,00	€ 3.210.835,66	38.020,48	48.119,67	32.673,85	12,847
41	UD	DI CORRADO SEDIE DI CLAUDIO DI CORRADO S.N.C.	b	1	€ 562.804,42	€ 550.084,00	€ 114.090,80	€ 114.090,80	€ 3.324.926,46	36.509,06	46.206,77	31.374,97	12,765
42	UD	MARTIK S.R.L.	a	1	€ 137.617,00	€ 137.617,00	€ 68.808,50	€ 68.808,50	€ 3.393.734,96	22.018,72	27.867,44	18.922,34	12,602
43	UD	TAVIAN SAS DI DEL MESTRE ROBERTO E C.	b	1	€ 49.091,00	€ 49.091,00	€ 9.818,20	€ 9.814,54	€ 3.403.549,50	3.140,65	3.974,89	2.699,00	12,507
44	UD	L.A.V. SRL	b	1	€ 756.000,00	€ 685.900,00	€ 142.130,00	€ 142.130,00	€ 3.545.679,50	45.481,60	57.562,65	39.085,75	12,470
45	UD	TECNOLOGIA E SERVIZI S.R.L.	b	1	€ 224.230,00	€ 222.930,00	€ 44.586,00	€ 44.586,00	€ 3.590.265,50	14.267,52	18.057,33	12.261,15	12,445
46	UD	CARROZZERIA LA MOTTA DI PECILE ALDO	b	1	€ 80.580,00	€ 80.530,00	€ 18.116,00	€ 18.116,00	€ 3.608.381,50	5.797,12	7.336,98	4.981,90	12,407
47	PN	COMINOTTO LEGNAMI DI FERRUCCIO & C. S.A.S.	b	1	€ 292.517,64	€ 287.017,64	€ 57.403,52	€ 57.403,52	€ 3.665.785,02	18.369,13	23.248,43	15.785,96	12,304
48	UD	ITALCURVATI S.P.A.	b	1	€ 838.000,00	€ 835.450,00	€ 167.090,00	€ 0,00	€ 3.665.785,02	0,00	0,00	0,00	12,292
49	PN	F.lli Ferrati di Ferrati Renzo & C. S.n.c.	b	1	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 3.710.785,02	14.400,00	18.225,00	12.375,00	12,135
50	PN	MOBILIFICIO SAN GIACOMO SPA	a	2	€ 205.700,00	€ 197.187,80	€ 157.750,24	€ 157.750,24	€ 3.868.535,26	50.480,08	63.888,85	43.381,31	12,046
51	UD	OFFICINA RIPARAZIONI STABILE GIORGIO	b	1	€ 33.667,64	€ 33.667,64	€ 6.733,53	€ 6.733,53	€ 3.875.268,79	2.154,73	2.727,08	1.851,72	12,030
52	TS	ACEGAS APS	b	1	€ 79.000,00	€ 75.480,00	€ 15.096,00	€ 12.787,07	€ 3.888.055,86	4.091,86	5.178,76	3.516,45	12,028
53	PN	AZ. VINI PAOLO DE LORENZI DI DE LORENZI DANIELA & CARLO & CO	b	1	€ 67.827,27	€ 67.827,27	€ 13.565,45	€ 13.565,45	€ 3.901.621,31	4.340,95	5.494,01	3.730,49	12,022
54	TS	MOSETTI TECNICHE GRAFICHE SNC	b	1	€ 285.500,00	€ 232.500,00	€ 46.500,00	€ 46.500,00	€ 3.948.121,31	14.880,00	18.832,50	12.787,50	12,020
55	UD	AGRARIA ZANIN SPA	b	1	€ 704.700,00	€ 694.900,00	€ 148.490,00	€ 148.490,00	€ 4.096.611,31	47.516,80	60.138,45	40.834,75	12,019
56	UD	PIAVAL S.R.L.	b	1	€ 282.000,00	€ 281.400,00	€ 56.280,00	€ 56.280,00	€ 4.152.891,31	18.009,60	22.793,40	15.477,00	11,968
57	PN	IMPRESA CHIARADIA	b	1	€ 30.890,00	€ 30.375,00	€ 6.075,00	€ 5.955,00	€ 4.158.846,31	1.905,60	2.411,78	1.637,62	11,947
58	UD	I.I.F. PACKAGING S.R.L.	b	1	€ 135.000,00	€ 132.000,00	€ 26.400,00	€ 26.400,00	€ 4.185.246,31	8.448,00	10.692,00	7.260,00	11,880
59	UD	ZAFA SPA	b	1	€ 360.101,02	€ 350.538,22	€ 72.723,64	€ 72.723,64	€ 4.257.969,95	23.271,56	29.453,07	19.999,01	11,820

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,…..]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
60	TS	PASTICCERIA TRIESTINA ULCIGRAI GIOVANNI & FIGLI SNC	b	1	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 28.000,00	€ 27.660,00	€ 4.285.629,95	8.851,20	11.202,30	7.606,50	11,721
61	UD	MITTELCAR 2 S.R.L.	b	1	€ 137.900,00	€ 135.700,00	€ 27.140,00	€ 27.140,00	€ 4.312.769,95	8.684,80	10.991,70	7.463,50	11,687
62	UD	MATTIUSSI ECOLOGIA SPA	b	1	€ 212.484,83	€ 212.484,83	€ 42.496,97	€ 42.496,97	€ 4.355.266,92	13.599,03	17.211,27	11.686,67	11,676
63	UD	LOSTUZZO S.N.C.	b	1	€ 73.590,00	€ 72.490,00	€ 14.498,00	€ 14.498,00	€ 4.369.764,92	4.639,36	5.871,69	3.986,95	11,660
64	GO	VIVO FRIULI VENEZIA GIULIA SPA	b	1	€ 347.800,00	€ 347.800,00	€ 69.560,00	€ 48.037,17	€ 4.417.802,09	15.371,89	19.455,05	13.210,23	11,566
65	UD	FRIUL PALLET DI PETRIGH F. & T. S.A.S.	b	1	€ 370.000,00	€ 369.950,00	€ 73.990,00	€ 71.586,80	€ 4.489.388,89	22.907,78	28.992,65	19.686,37	11,525
66	PN	DELLA VALENTINA OFFICE prot 14787	b	1	€ 994.500,00	€ 948.375,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.489.388,89	0,00	0,00	0,00	11,522
67	UD	MATTIAZZI S.R.L.	b	1	€ 412.642,00	€ 412.592,00	€ 82.518,40	€ 82.518,40	€ 4.571.907,29	26.405,89	33.419,95	22.692,56	11,490
68	PN	VIDUE SPA	b	1	€ 335.930,00	€ 324.500,00	€ 68.350,00	€ 68.350,00	€ 4.640.257,29	21.872,00	27.681,75	18.796,25	11,474
69	UD	IOAN SRL	b	1	€ 703.500,00	€ 695.350,00	€ 143.720,00	€ 143.720,00	€ 4.783.977,29	45.990,40	58.206,60	39.523,00	11,457
70	UD	APICOLTURA F.LLI COMARO DI COMARO CLAUDIO E C. S.N.C.	b	1	€ 270.900,00	€ 269.388,00	€ 53.877,60	€ 53.877,60	€ 4.837.854,89	17.240,83	21.820,43	14.816,34	11,399
71	UD	BUIATTI SAS DI LICIA, MARCO E VALTER BUIATTI	b	1	€ 419.267,58	€ 400.802,58	€ 83.801,79	€ 83.801,79	€ 4.921.656,68	26.816,57	33.939,72	23.045,50	11,379
72	UD	COOPERATIVA PESCATORI SAN VITO SOC. COOP. A.R.L.	b	1	€ 187.000,00	€ 185.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 4.958.656,68	11.840,00	14.985,00	10.175,00	11,341
73	PN	L&S SPA	b	1	€ 400.002,54	€ 400.002,54	€ 80.000,51	€ 80.000,51	€ 5.038.657,19	25.600,16	32.400,21	22.000,14	11,339
74	UD	MOSCHIONI S.N.C. DI MOSCHIONI DANIELE & C.	b	1	€ 63.000,00	€ 62.900,00	€ 12.580,00	€ 12.580,00	€ 5.051.237,19	4.025,60	5.094,90	3.459,50	11,300
75	UD	TIPOGRAFIA LIGNANESE SNC	b	1	€ 73.482,58	€ 69.528,78	€ 13.905,76	€ 13.905,76	€ 5.065.142,95	4.449,84	5.631,83	3.824,09	11,272
76	UD	FACEA SRL	b	1	€ 400.000,00	€ 396.000,00	€ 79.200,00	€ 79.200,00	€ 5.144.342,95	25.344,00	32.076,00	21.780,00	11,265
77	UD	F.LLI BELLE' S.N.C. DI BELLE' DANIELE E GIORGIO - AUTOFFICINA CARROZZERIA	b	1	€ 107.000,00	€ 107.000,00	€ 21.400,00	€ 21.400,00	€ 5.165.742,95	6.848,00	8.667,00	5.885,00	11,233
78	UD	PARADISO SPA	b	1	€ 378.000,00	€ 372.500,00	€ 74.500,00	€ 74.500,00	€ 5.240.242,95	23.840,00	30.172,50	20.487,50	11,230
79	UD	NOVA HOBLES S.R.L.	b	1	€ 586.900,00	€ 581.900,00	€ 116.380,00	€ 0,00	€ 5.240.242,95	0,00	0,00	0,00	11,200
80	UD	CHIURLO S.R.L.	b	1	€ 178.722,50	€ 177.422,50	€ 35.484,50	€ 35.484,50	€ 5.275.727,45	11.355,04	14.371,22	9.758,24	11,199
81	UD	SOLARI DI UDINE SPA	b	1	€ 601.300,00	€ 601.300,00	€ 120.260,00	€ 0,00	€ 5.275.727,45	0,00	0,00	0,00	11,190
82	UD	TIMBER S.N.C. DI MATTELICCHIO PAOLO E MAURO	b	1	€ 381.630,00	€ 381.580,00	€ 76.316,00	€ 68.990,00	€ 5.344.717,45	22.076,80	27.940,95	18.972,25	11,188
83	PN	MARA SRL (ex Magazzini M B di Boz Michele John & C. Sas)	b	1	€ 77.300,00	€ 77.300,00	€ 15.460,00	€ 15.460,00	€ 5.360.177,45	4.947,20	6.261,30	4.251,50	11,028
84	UD	GIAIOTTI S.R.L.	b	1	€ 294.360,00	€ 294.310,00	€ 58.862,00	€ 56.394,38	€ 5.416.571,83	18.046,20	22.839,72	15.508,46	10,885
85	UD	ROSSITTI GIOBATTA & F.LLI SNC	b	1	€ 75.800,00	€ 74.800,00	€ 14.960,00	€ 14.960,00	€ 5.431.531,83	4.787,20	6.058,80	4.114,00	10,877
86	UD	BERTOSSI ROBERTO	b	1	€ 170.532,00	€ 170.482,00	€ 34.096,40	€ 31.805,98	€ 5.463.337,81	10.177,91	12.881,42	8.746,65	10,870
87	PN	ZANETTE PREFABBRICATI SRL PROT 14866	b	1	€ 88.128,00	€ 88.128,00	€ 17.625,60	€ 17.625,60	€ 5.480.963,41	5.640,19	7.138,37	4.847,04	10,829
88	UD	SCARBOLO ZUCCHERI S.R.L.	b	1	€ 164.615,40	€ 164.415,40	€ 32.883,08	€ 32.883,08	€ 5.513.846,49	10.522,59	13.317,65	9.042,84	10,823
89	GO	FOOD PRODUCTS INTERNATIONAL SRL	b	1	€ 245.000,00	€ 206.000,00	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 5.513.846,49	0,00	0,00	0,00	10,785

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,......]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
90	UD	MAGI SRL	b	1	€ 679.258,95	€ 678.758,95	€ 135.751,79	€ 135.551,62	€ 5.649.398,11	43.376,52	54.898,41	37.276,69	10,729
91	UD	P.P.M. SAS DI GIACOMINI MANUELE E MONICA	b	1	€ 360.000,00	€ 359.000,00	€ 71.800,00	€ 71.800,00	€ 5.721.198,11	22.976,00	29.079,00	19.745,00	10,709
92	TS	RICCESI SPA	b	1	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 64.000,00	€ 62.919,20	€ 5.784.117,31	20.134,14	25.482,28	17.302,78	10,651
93	UD	CASSIN S.N.C. DI CASSIN TEODORO & C.	b	1	€ 23.740,00	€ 23.620,00	€ 4.724,00	€ 4.724,00	€ 5.788.841,31	1.511,68	1.913,22	1.299,10	10,532
94	UD	TEST S.P.A	b	1	€ 80.000,00	€ 79.600,00	€ 15.920,00	€ 15.920,00	€ 5.804.761,31	5.094,40	6.447,60	4.378,00	10,511
95	UD	PONTE NERIO	b	1	€ 71.030,00	€ 71.030,00	€ 14.206,00	€ 14.206,00	€ 5.818.967,31	4.545,92	5.753,43	3.906,65	10,482
96	UD	FALEGNAMERIA BASSO SNC DI BASSO STEFANO E GIOVANNI	b	1	€ 90.728,00	€ 88.782,00	€ 19.686,00	€ 18.912,80	€ 5.837.880,11	6.052,10	7.659,68	5.201,02	10,418
97	PN	NOGAROL S.n.c. di Nogarol Domenico & C.	b	1	€ 70.600,00	€ 70.600,00	€ 14.120,00	€ 14.120,00	€ 5.852.000,11	4.518,40	5.718,60	3.883,00	10,380
98	PN	PAVAN ANGELO SNC DI PAVAN ANDREA E LUCIO prot 14675	b	1	€ 107.208,00	€ 89.700,00	€ 17.940,00	€ 15.660,00	€ 5.867.660,11	5.011,20	6.342,30	4.306,50	10,370
99	GO	LA TRECCIA SNC DI BASTIANI A. & CECOTTI P.	b	1	€ 37.800,00	€ 37.800,00	€ 7.560,00	€ 7.560,00	€ 5.875.220,11	2.419,20	3.061,80	2.079,00	10,369
100	PN	M.B.F. SRL	a	2	€ 76.740,00	€ 32.150,00	€ 25.720,00	€ 25.720,00	€ 5.900.940,11	8.230,40	10.416,60	7.073,00	10,364
101	UD	EMPORIO ADV SRL	b	1	€ 246.556,00	€ 245.130,00	€ 51.165,00	€ 51.165,00	€ 5.952.105,11	16.372,80	20.721,83	14.070,37	10,353
102	UD	ARCANIA S.R.L.	b	1	€ 73.590,00	€ 73.590,00	€ 14.718,00	€ 14.718,00	€ 5.966.823,11	4.709,76	5.960,79	4.047,45	10,306
103	PN	FALEGNAMERIA BIDINOST & BIDINOST SNC	b	1	€ 216.770,40	€ 194.305,10	€ 38.861,02	€ 38.861,02	€ 6.005.684,13	12.435,53	15.738,71	10.686,78	10,289
104	UD	COMILEGNO S.R.L.	b	1	€ 170.983,30	€ 169.983,30	€ 33.996,66	€ 33.996,66	€ 6.039.680,79	10.878,93	13.768,65	9.349,08	10,283
105	PN	FRIGOTECNO SRL	b	1	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 19.000,00	€ 19.000,00	€ 6.058.680,79	6.080,00	7.695,00	5.225,00	10,261
106	UD	LEGNOLANDIA S.R.L.	a	1 - 2 - 4	€ 108.250,84	€ 104.689,00	€ 63.921,50	€ 63.921,50	€ 6.122.602,29	20.454,88	25.888,21	17.578,41	10,221
107	UD	SCARBOLO ZUCCHERI S.R.L.	b	1	€ 84.961,35	€ 84.761,35	€ 16.952,27	€ 16.952,27	€ 6.139.554,56	5.424,73	6.865,67	4.661,87	10,210
108	UD	BATTISTELLA TECHNOLOGY S.R.L. (ex TERMOIDRAULICA DI BATTISTELLA EDI	b	1	€ 255.000,00	€ 255.000,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 6.139.554,56	0,00	0,00	0,00	10,170
109	PN	MARMI & GRANITI SNC DI ROS E ROVER & C	a	2	€ 15.100,00	€ 14.327,54	€ 11.462,03	€ 11.462,03	€ 6.151.016,59	3.667,85	4.642,12	3.152,06	10,164
110	PN	VALCUCINE SPA prot. 11602	b	1	€ 790.000,00	€ 790.000,00	€ 169.460,00	€ 169.460,00	€ 6.320.476,59	54.227,20	68.631,30	46.601,50	10,054
111	UD	AK ENGINEERING SRL	b	1	€ 53.760,00	€ 53.710,00	€ 10.742,00	€ 10.742,00	€ 6.331.218,59	3.437,44	4.350,51	2.954,05	10,004
112	UD	R.C.A. S.R.L.	b	1	€ 78.660,00	€ 78.660,00	€ 15.732,00	€ 15.732,00	€ 6.346.950,59	5.034,24	6.371,46	4.326,30	9,930
113	PN	FRIULPRESS SAMP SPA	a	2;4	€ 191.410,00	€ 167.080,00	€ 97.394,00	€ 97.394,00	€ 6.444.344,59	31.166,08	39.444,57	26.783,35	9,924
114	GO	F.LLI DE MARCHI SNC DI FULVIO, ROBERTO & MONICA DE MARCHI	b	1	€ 86.400,00	€ 86.400,00	€ 17.280,00	€ 17.280,00	€ 6.461.624,59	5.529,60	6.998,40	4.752,00	9,885
115	TS	VELERIA OLIMPIC SAILS SNC	b	1	€ 81.847,80	€ 81.847,80	€ 16.369,56	€ 16.308,60	€ 6.477.933,19	5.218,75	6.604,98	4.484,87	9,849
116	UD	CHIURLO S.R.L.	b	1	€ 310.591,60	€ 307.841,60	€ 63.544,42	€ 63.544,42	€ 6.541.477,61	20.334,21	25.735,49	17.474,72	9,771
117	UD	AEROEL S.R.L.	b	1	€ 80.920,00	€ 80.920,00	€ 16.184,00	€ 16.140,00	€ 6.557.617,61	5.164,80	6.536,70	4.438,50	9,754
118	UD	PERABO' PUBBLICITA' DI PERABO' ALESSANDRO E PERABO' MARIO S.N.C.	b	1	€ 37.000,00	€ 35.802,10	€ 7.160,42	€ 7.160,42	€ 6.564.778,03	2.291,33	2.899,97	1.969,12	9,679
119	UD	TORRESAN LIVIO & C. SNC	b	1	€ 225.062,26	€ 154.118,00	€ 33.574,00	€ 33.574,00	€ 6.598.352,03	10.743,68	13.597,47	9.232,85	9,670

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,…..]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
120	GO	TORREFAZIONE GORIZIANA SNC DI CROBE LORENZO, ROGELJA STEFANO & C.	b	1	€ 158.160,00	€ 158.160,00	€ 33.480,00	€ 32.680,00	€ 6.631.032,03	10.457,60	13.235,40	8.987,00	9,657
121	UD	MAURIG ANTONINO S.N.C. DI MAURIG GIUSTO & C.	b	1	€ 90.189,50	€ 89.089,50	€ 17.817,90	€ 17.817,90	€ 6.648.849,93	5.701,73	7.216,25	4.899,92	9,630
122	PN	MARE UNO SRL	b	1	€ 639.000,00	€ 484.609,01	€ 100.461,80	€ 99.186,34	€ 6.748.036,27	31.739,63	40.170,47	27.276,24	9,599
123	PN	BIDOIA FRANCESCO SNC DI BIDOIA LUCA & C SNC	b	1	€ 68.200,00	€ 67.850,00	€ 13.570,00	€ 12.470,00	€ 6.760.506,27	3.990,40	5.050,35	3.429,25	9,475
124	GO	GARDEN ANNA SRL	b	1	€ 99.600,00	€ 99.600,00	€ 19.920,00	€ 19.920,00	€ 6.780.426,27	6.374,40	8.067,60	5.478,00	9,450
125	UD	SIDER ENGINEERING S.P.A.	b	1	€ 983.805,00	€ 982.805,00	€ 71.500,00	€ 71.500,00	€ 6.851.926,27	22.880,00	28.957,50	19.662,50	9,408
126	PN	COSTAM SRL	b	1	€ 372.430,00	€ 367.980,00	€ 73.596,00	€ 73.596,00	€ 6.925.522,27	23.550,72	29.806,38	20.238,90	9,341
127	UD	BIOCLIMA DI BIGOTTI GIUSEPPE & C. S.N.C.	b	1	€ 90.000,00	€ 85.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 6.942.522,27	5.440,00	6.885,00	4.675,00	9,264
128	UD	DELTA STUDIOS S.R.L.	b	1	€ 28.400,00	€ 28.400,00	€ 5.680,00	€ 5.680,00	€ 6.948.202,27	1.817,60	2.300,40	1.562,00	9,239
129	UD	SNAIDERO RINO SPA	a	2	€ 28.950,00	€ 28.950,00	€ 23.160,00	€ 23.160,00	€ 6.971.362,27	7.411,20	9.379,80	6.369,00	9,142
130	UD	LEGATORIA COPULUTTI FRANCA E C. S.A.S.	b	1	€ 198.155,00	€ 189.815,49	€ 37.963,10	€ 37.963,10	€ 7.009.325,37	12.148,19	15.375,05	10.439,86	9,018
131	PN	CMO SRL	b	1	€ 548.500,00	€ 545.800,00	€ 114.200,00	€ 114.188,00	€ 7.123.513,37	36.540,16	46.246,14	31.401,70	9,006
132	UD	BLIFASE S.R.L.	b	1	€ 109.480,00	€ 104.000,00	€ 20.800,00	€ 20.800,00	€ 7.144.313,37	6.656,00	8.424,00	5.720,00	8,958
133	UD	AL. FRUT. DI ZANUTTIG E. & C. S.N.C.	b	1	€ 36.309,00	€ 36.309,00	€ 7.261,80	€ 7.261,80	€ 7.151.575,17	2.323,78	2.941,03	1.996,99	8,954
134	UD	CARROZZERIA PICILLI S.R.L.	b	1	€ 245.000,00	€ 233.500,00	€ 49.250,00	€ 47.250,00	€ 7.198.825,17	15.120,00	19.136,25	12.993,75	8,936
135	PN	PONTAROLO ENGINEERING SPA	b	1	€ 106.326,44	€ 91.400,00	€ 18.280,00	€ 18.280,00	€ 7.217.105,17	5.849,60	7.403,40	5.027,00	8,895
136	UD	ALFA IMPIANTI ELETTRICI, INDUSTRIALI E CIVILI VATRI L. & C. SNC	b	1	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 7.226.105,17	2.880,00	3.645,00	2.475,00	8,845
137	TS	ADRIAFLOR SRL	b	1	€ 104.490,12	€ 101.600,00	€ 20.320,00	€ 20.320,00	€ 7.246.425,17	6.502,40	8.229,60	5.588,00	8,790
138	TS	DIGITAL IMPIANTI SRL	b	1	€ 98.000,00	€ 98.000,00	€ 19.600,00	€ 19.600,00	€ 7.266.025,17	6.272,00	7.938,00	5.390,00	8,707
139	UD	STEFANUTTI RENZO E C. S.N.C.	b	1	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 7.279.025,17	4.160,00	5.265,00	3.575,00	8,662
140	UD	COLLEDANI S.R.L.	b	1	€ 93.650,00	€ 91.950,00	€ 18.390,00	€ 18.390,00	€ 7.297.415,17	5.884,80	7.447,95	5.057,25	8,571
141	UD	BBTEC S.N.C. DI BUSANA LIVIO & TOSORATTI ROBERTO	b	1	€ 46.078,00	€ 45.378,00	€ 9.759,00	€ 9.759,00	€ 7.307.174,17	3.122,88	3.952,40	2.683,72	8,481
142	UD	AITA S.N.C. DI RENATO E RICCARDO AITA	b	1	€ 118.680,00	€ 118.680,00	€ 23.736,00	€ 23.736,00	€ 7.330.910,17	7.595,52	9.613,08	6.527,40	8,120
143	UD	LEGNOLANDIA S.R.L.	b	1	€ 178.000,00	€ 177.500,00	€ 35.500,00	€ 35.500,00	€ 7.366.410,17	11.360,00	14.377,50	9.762,50	8,094
144	PN	VIOL ATTILIO SRL	b	1	€ 339.920,00	€ 325.849,48	€ 65.169,90	€ 63.064,64	€ 7.429.474,81	20.180,68	25.541,18	17.342,78	7,931
145	PN	IL PICCOLO PRINCIPE scs ONLUS	b	1	€ 94.943,64	€ 94.943,64	€ 18.988,73	€ 18.988,73	€ 7.448.463,54	6.076,39	7.690,44	5.221,90	7,719
146	UD	F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	b	1	€ 105.000,00	€ 100.500,00	€ 20.100,00	€ 20.100,00	€ 7.468.563,54	6.432,00	8.140,50	5.527,50	7,668
147	TS	ZUDEK SRL 2	b	1	€ 299.000,00	€ 299.000,00	€ 59.800,00	€ 59.800,00	€ 7.528.363,54	19.136,00	24.219,00	16.445,00	7,380
148	PN	FIL MAN MADE GROUP SRL (PROT. 14722)	a	4	€ 391.002,00	€ 391.002,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.528.363,54	0,00	0,00	0,00	7,275
149	TS	WARTSILA ITALIA SPA	a	2	€ 669.431,90	€ 444.600,00	€ 106.523,60	€ 106.523,60	€ 7.634.887,14	34.087,55	43.142,06	29.293,99	7,221

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,......]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
150	PN	EVITESS SNC DI FAVOT ELVI E C.	b	1	€ 110.755,77	€ 93.799,97	€ 18.759,99	€ 18.759,99	€ 7.653.647,13	6.003,20	7.597,80	5.158,99	7,198
151	PN	NEW ELECTRONIC DI MARCHESE LUCIA	b	1	€ 43.692,00	€ 43.692,00	€ 8.738,40	€ 8.738,40	€ 7.662.385,53	2.796,29	3.539,05	2.403,06	7,178
152	UD	TONON & C SPA	a	1	€ 417.670,00	€ 417.670,00	€ 178.350,00	€ 178.350,00	€ 7.840.735,53	57.072,00	72.231,75	49.046,25	7,051
153	PN	FIL MAN MADE GROUP SRL (PROT. 13210)	a	4	€ 134.000,00	€ 134.000,00	€ 67.000,00	€ 67.000,00	€ 7.907.735,53	21.440,00	27.135,00	18.425,00	7,027
154	PN	STAR PENNSYLVANIA NEW FLOWER	a	1;2	€ 223.242,40	€ 222.442,40	€ 139.295,62	€ 139.295,62	€ 8.047.031,15	44.574,60	56.414,73	38.306,29	6,792
155	UD	DI.S.EL. SRL	b	1	€ 59.992,00	€ 52.232,50	€ 10.446,50	€ 10.446,50	€ 8.057.477,65	3.342,88	4.230,83	2.872,79	6,568
156	UD	A & B PROSCIUTTI S.P.A.	a	2	€ 66.000,00	€ 66.000,00	€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 8.110.277,65	16.896,00	21.384,00	14.520,00	6,329
157	GO	RO.MA. SRL	b	1	€ 41.931,23	€ 30.121,65	€ 6.882,33	€ 6.882,33	€ 8.117.159,98	2.202,35	2.787,34	1.892,64	6,171
158	UD	CARNIAFLEX SRL	a	2-4	€ 13.829,00	€ 13.329,00	€ 7.564,50	€ 7.564,50	€ 8.124.724,48	2.420,64	3.063,62	2.080,24	4,528
159	TS	SALUMIFICIO SFREDDO SRL	a	4	€ 178.000,00	€ 177.500,00	€ 7.625,00	€ 0,00	€ 8.124.724,48	0,00	0,00	0,00	4,415
160	PN	GAMMA LEGNO SRL	a	2	€ 103.300,00	€ 85.850,00	€ 49.720,00	€ 49.720,00	€ 8.174.444,48	15.910,40	20.136,60	13.673,00	3,888
161	PN	ITALIANA MENBRANE SPA	a	2	€ 87.369,21	€ 86.993,77	€ 69.595,01	€ 69.595,01	€ 8.244.039,49	22.270,40	28.185,98	19.138,63	3,841
162	UD	TECHNO SERRAMENTI SNC DI DEL BIANCO VALTER & C	a	4	€ 12.690,00	€ 11.140,00	€ 5.570,00	€ 5.570,00	€ 8.249.609,49	1.782,40	2.255,85	1.531,75	3,762
163	UD	FONTI DI OVARO S.P.A.	a	4	€ 307.000,00	€ 297.000,00	€ 148.500,00	€ 148.500,00	€ 8.398.109,49	47.520,00	60.142,50	40.837,50	3,576
164	PN	BROVEDANI SPA	a	1;2;4	€ 408.125,50	€ 330.355,00	€ 166.490,41	€ 166.490,41	€ 8.564.599,90	53.276,93	67.428,62	45.784,86	3,415
165	TS	PLASTIDITE SPA	a	2	€ 266.000,00	€ 266.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 8.697.599,90	42.560,00	53.865,00	36.575,00	3,337
166	UD	MATTIAZZI NEVIO & C. S.N.C.	a	1	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ 71.106,00	€ 71.106,00	€ 8.768.705,90	22.753,92	28.797,93	19.554,15	3,228
167	UD	SOLARI DI UDINE SPA	a	1 - 2	€ 111.570,55	€ 101.227,15	€ 75.618,44	€ 75.618,44	€ 8.844.324,34	24.197,90	30.625,47	20.795,07	3,220
168	UD	TIMBER S.N.C. DI MATTELICCHIO PAOLO E MAURO	a	1	€ 114.590,00	€ 114.590,00	€ 57.295,00	€ 57.295,00	€ 8.901.619,34	18.334,40	23.204,48	15.756,12	3,196
169	UD	MATTIAZZI S.R.L.	a	1	€ 94.980,00	€ 95.000,00	€ 47.500,00	€ 47.500,00	€ 8.949.119,34	15.200,00	19.237,50	13.062,50	2,976
170	PN	NORD COLOR SPA	a	2	€ 119.745,92	€ 62.375,00	€ 42.167,50	€ 42.167,50	€ 8.991.286,84	13.493,60	17.077,84	11.596,06	2,795
171	PN	AZZURRA SRL	a	2	€ 49.100,00	€ 49.100,00	€ 39.280,00	€ 39.280,00	€ 9.030.566,84	12.569,60	15.908,40	10.802,00	2,642
172	PN	PIZZA GROUP SRL	a	2	€ 68.566,00	€ 68.566,00	€ 54.852,80	€ 54.852,80	€ 9.085.419,64	17.552,90	22.215,38	15.084,52	2,638
173	UD	JULIA MARMI DI LAURINO MARIO & C. - S.N.C.	a	2	€ 49.134,10	€ 12.300,00	€ 9.840,00	€ 9.840,00	€ 9.095.259,64	3.148,80	3.985,20	2.706,00	2,637
174	GO	TRE SORELLE DI VALENT MARINA MADDALENA	a	2	€ 7.544,40	€ 6.951,06	€ 5.560,85	€ 5.560,85	€ 9.100.820,49	1.779,47	2.252,14	1.529,24	2,578
175	GO	BERTOSSI SNC DI BERTOSSI GIANLUCA & C.	a	2	€ 35.085,60	€ 26.100,00	€ 20.880,00	€ 20.880,00	€ 9.121.700,49	6.681,60	8.456,40	5.742,00	2,506
176	PN	ZETA BI SNC DI ZANCHETTA MARIO & C	a	4	€ 18.785,00	€ 18.015,83	€ 9.007,91	€ 9.007,91	€ 9.130.708,40	2.882,53	3.648,20	2.477,18	2,481
177	UD	RIVIERA MARMI SNC DI LUCILLA E MARIO LAURINO	a	2	€ 15.944,60	€ 1.800,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00	€ 9.132.148,40	460,80	583,20	396,00	2,466
178	TS	EUROSPITAL SPA 2	a	2	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 60.500,00	€ 60.500,00	€ 9.192.648,40	19.360,00	24.502,50	16.637,50	2,444
179	UD	ITALCURVATI S.P.A.	a	1	€ 375.037,00	€ 355.387,00	€ 177.693,50	€ 177.693,50	€ 9.370.341,90	56.861,92	71.965,87	48.865,71	2,235

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Allegato 1

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,.....]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegmabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
180	PN	ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA 14610	a	2	€ 252.800,00	€ 227.800,00	€ 173.510,00	€ 173.510,00	€ 9.543.851,90	55.523,20	70.271,55	47.715,25	2,001
181	UD	INTERIOR BELTRAMINI S.R.L.	a	2	€ 37.804,41	€ 33.419,68	€ 26.735,74	€ 26.735,74	€ 9.570.587,64	8.555,44	10.827,98	7.352,32	1,983
182	UD	I.M.E.L. - S.P.A.	a	1	€ 229.000,00	€ 227.535,00	€ 113.767,50	€ 113.767,50	€ 9.684.355,14	36.405,60	46.075,84	31.286,06	1,792
183	PN	IRD INIZIATIVE SRL	a	2	€ 35.850,48	€ 24.250,00	€ 12.125,00	€ 12.125,00	€ 9.696.480,14	3.880,00	4.910,63	3.334,37	1,699
184	GO	OFFICINE ADRIA SRL	a	1-2	€ 172.686,80	€ 115.918,60	€ 57.959,30	€ 57.959,30	€ 9.754.439,44	18.546,98	23.473,52	15.938,80	1,298
185	UD	MARCHIOL SPA	a	2	€ 60.917,60	€ 60.917,60	€ 48.734,08	€ 48.734,08	€ 9.803.173,52	15.594,91	19.737,30	13.401,87	1,287
186	UD	NATURALCASA SPA	a	1 - 3	€ 1.132.081,00	€ 1.132.081,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.003.173,52	64.000,00	81.000,00	55.000,00	1,238
187	PN	2R IMPIANTI SRL	a	1;2	€ 129.000,00	€ 129.000,00	€ 77.400,00	€ 77.400,00	€ 10.080.573,52	24.768,00	31.347,00	21.285,00	1,145
188	PN	VALCUCINE SPA prot 11601	a	2	€ 81.250,00	€ 81.250,00	€ 11.650,00	€ 11.650,00	€ 10.092.223,52	3.728,00	4.718,25	3.203,75	1,067
189	UD	R.C.A. S.R.L.	a	1-2-4	€ 104.349,60	€ 96.785,24	€ 48.752,62	€ 48.752,62	€ 10.140.976,14	15.600,84	19.744,81	13.406,97	1,055
190	PN	ELAD SRL	a	1;2	€ 144.614,00	€ 130.851,20	€ 65.425,60	€ 65.425,60	€ 10.206.401,74	20.936,19	26.497,37	17.992,04	0,963
191	UD	FRIUL PALLET DI PETRIGH F. & T. S.A.S.	a	1	€ 41.099,73	€ 41.099,73	€ 20.549,87	€ 20.549,87	€ 10.226.951,61	6.575,96	8.322,70	5.651,21	0,949
192	UD	ZANIRATO SRL	a	1	€ 119.400,00	€ 114.900,00	€ 57.450,00	€ 57.450,00	€ 10.284.401,61	18.384,00	23.267,25	15.798,75	0,929
193	GO	METSO PAPER ITALY SPA	a	2-4	€ 149.540,00	€ 142.100,00	€ 73.990,00	€ 73.990,00	€ 10.358.391,61	23.676,80	29.965,95	20.347,25	0,713
194	PN	BODY CENTER SRL	a	2	€ 67.000,00	€ 64.300,00	€ 41.690,00	€ 41.690,00	€ 10.400.081,61	13.340,80	16.884,45	11.464,75	0,638
195	PN	PAVAN ANGELO SNC DI PAVAN A. E L. prot 14678	a	1	€ 88.605,50	€ 85.975,50	€ 42.987,75	€ 42.987,75	€ 10.443.069,36	13.756,08	17.410,04	11.821,63	0,593
196	PN	GMA DI GEROMETTA MAURO & C SNC	a	2	€ 26.700,00	€ 19.900,00	€ 9.950,00	€ 9.950,00	€ 10.453.019,36	3.184,00	4.029,75	2.736,25	0,573
197	TS	PITTWAY TECNOLOGICA SRL	a	2	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 10.508.019,36	17.600,00	22.275,00	15.125,00	0,526
198	UD	FARMADERBE S.R.L.	a	1	€ 757.705,00	€ 575.431,80	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 10.708.019,36	64.000,00	81.000,00	55.000,00	0,523
199	UD	F.C. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL	a	1	€ 22.343,00	€ 22.343,00	€ 11.171,50	€ 0,00	€ 10.708.019,36	0,00	0,00	0,00	0,505
200	PN	LG IMPIANTI SRL	a	3	€ 17.571,80	€ 9.548,50	€ 4.774,25	€ 4.774,25	€ 10.712.793,61	1.527,76	1.933,57	1.312,92	0,468
201	UD	EDILMARTIGNACCO S.R.L.	a	4	€ 18.162,00	€ 18.162,00	€ 9.081,00	€ 9.081,00	€ 10.721.874,61	2.905,92	3.677,81	2.497,27	0,444
202	PN	PRESOTTO IMPIANTI	a	3	€ 71.400,00	€ 71.400,00	€ 35.700,00	€ 35.700,00	€ 10.757.574,61	11.424,00	14.458,50	9.817,50	0,426
203	PN	DELLA VALENTINA OFFICE SPA prot 14797	a	1	€ 94.300,00	€ 94.300,00	€ 47.150,00	€ 47.150,00	€ 10.804.724,61	15.088,00	19.095,75	12.966,25	0,423
204	UD	F.LLI BELLE' S.N.C. DI BELLE' DANIELE E GIORGIO - AUTOFFICINA CARROZZERIA	a	4	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 10.813.224,61	2.720,00	3.442,50	2.337,50	0,374
205	UD	BUIESE DISTILLERIE DI BUIESE CRISTIANO & C. S.N.C.	a	2-4	€ 58.436,00	€ 58.436,00	€ 29.218,00	€ 29.218,00	€ 10.842.442,61	9.349,76	11.833,29	8.034,95	0,361
206	PN	Q M IMPIANTI DI QUERIN MATTEO	a	1	€ 110.620,00	€ 94.636,20	€ 47.318,10	€ 47.318,10	€ 10.889.760,71	15.141,79	19.163,83	13.012,48	0,359
207	UD	NACLERIO LUCA	a	1 -4	€ 61.904,92	€ 61.845,61	€ 30.922,80	€ 30.922,80	€ 10.920.683,51	9.895,30	12.523,73	8.503,77	0,321
208	UD	MODULBLOK S.P.A.	a	2-4	€ 30.850,00	€ 18.275,00	€ 9.137,50	€ 9.137,50	€ 10.929.821,01	2.924,00	3.700,69	2.512,81	0,255

Allegato 1

POR FESR 2007-2013 Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica"

Graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo

Posizione in graduatoria	Provincia	Beneficiario	Tipologia iniziativa [a-b-c-d]	Sottotipologia [1,.....]	Costo Iniziativa	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Importo impegnabile sul fondo [Euro]	CUMULO RISORSE IMPEGNATE [Euro]	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Punteggio complessivo
209	UD	CARNIAFLEX SRL	a	2	€ 7.500,00	€ 7.300,00	€ 3.650,00	€ 3.650,00	€ 10.933.471,01	1.168,00	1.478,25	1.003,75	0,234
210	GO	MIPOT SPA	a	1	€ 395.887,09	€ 395.887,09	€ 180.012,56	€ 180.012,56	€ 11.113.483,57	57.604,02	72.905,09	49.503,45	0,215
211	GO	GARDEN ANNA SRL	a	3	€ 120.910,00	€ 120.910,00	€ 60.455,00	€ 60.455,00	€ 11.173.938,57	19.345,60	24.484,28	16.625,12	0,212
212	UD	AITA S.N.C. DI RENATO E RICCARDO AITA	a	2	€ 42.000,00	€ 15.400,00	€ 7.700,00	€ 7.700,00	€ 11.181.638,57	2.464,00	3.118,50	2.117,50	0,203
213	UD	SIMONETTI S.N.C. DI SIMONETTI ROBERTO & C.	a	1-3	€ 95.000,00	€ 84.382,00	€ 42.191,00	€ 42.191,00	€ 11.223.829,57	13.501,12	17.087,36	11.602,52	0,108
214	PN	MARE UNO SRL	a	1	€ 139.500,00	€ 139.500,00	€ 69.750,00	€ 69.750,00	€ 11.293.579,57	22.320,00	28.248,75	19.181,25	0,030

	TOTALE spesa ammessa [Euro]	TOTALE Contributo Concedibile [Euro]	Copertura con risorse POR	Quota UE (32%)	Quota STATO (40,5%)	Quota REGIONE (27,5%)	Impegno risorse PAR
CCIAA UDINE	€ 2.832.523,05	€ 583.689,42	€ 481.343,50	€ 154.029,91	€ 194.944,11	€ 132.369,48	€ 102.345,92
CCIAA PORDENONE	€ 1.290.360,91	€ 470.241,77	€ 142.268,97	€ 45.526,08	€ 57.618,94	€ 39.123,95	€ 327.972,80
CCIAA TRIESTE	€ 641.500,00	€ 161.300,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 161.300,00
TOTALE	€ 4.764.383,96	€ 1.215.231,19	€ 623.612,47	€ 199.555,99	€ 252.563,05	€ 171.493,43	€ 591.618,72

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO PROVVEDITORATO E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2361 - 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG. - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali